

QUESTIONI APERTE

Mutilazioni genitali femminili

La decisione

Mutilazioni genitali femminili - Reato culturalmente motivato - Responsabilità omissiva - Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale - Principi comparatistici

(Artt. 3, 32 Cost. - Artt. 438 e ss., 533, 535 c.p.p. - Artt. 40, co. 2, 163, 583 *bis* c.p.).

Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste per poter configurare la responsabilità omissiva degli odierni imputati derivante dai loro doveri di tutela e sorveglianza nei confronti dei figli minori, in considerazione della oggettiva diffusione della pratica dell'infibulazione nella comunità di provenienza e della comune conoscenza delle insistenze dei nonni materni e del fatto che la stessa B.P. aveva subito analoga mutilazione. Ciò comporta la concreta conoscenza o conoscibilità da parte degli odierni imputati del rischio del verificarsi dell'evento e, al tempo stesso, la riconoscibilità dell'azione doverosa su di loro incombente per impedire che la figlia venisse sottoposta a infibulazione, consistente nel non lasciarla sola con i nonni materni o altre persone e nel vigilare costantemente su di lei.

TRIBUNALE DI PORDENONE, 18 marzo 2024 (ud. 19 dicembre 2023), n. 1346 - ROSSI, *Presidente* - BINOTTO, *Estensore* - BALLORE, *Giudice*

Stigmatie identitarie: riflessioni a margine della sentenza di primo grado del Tribunale di Pordenone sul reato di mutilazioni genitali femminili

La sentenza del Tribunale di Pordenone si inserisce a pieno titolo tra gli arresti che indagano l'esegesi dell'art. 583 *bis* c.p., la norma *ad hoc* introdotta dal Legislatore italiano vent'anni or sono per punire i delitti di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili. Il presente contributo, dopo aver ripercorso la scarna giurisprudenza precedente alla pronuncia *de quo*, ricostruisce la vicenda fattuale sottesa alla decisione giudiziaria, proponendo un breve confronto comparatistico con l'ordinamento giuridico francese, il cui modello assimilazionista-integralista, ispirato a una logica di assoluta uguaglianza formale, ha condotto a una proliferazione di processi *in subiecta materia*, ancorché per la perseguibilità del reato si sia fatto affidamento alle norme ordinarie, concernenti l'omicidio volontario, l'omissione di soccorso e i c.d. «*coups et blessures*».

Identity stigmas: considerations about the first judgment of Tribunale di Pordenone as regards female genital mutilations.

The judgment of Tribunale di Pordenone fully belongs to the body of case law examining the interpretation of Article 583 bis of the Italian Penal Code, a provision ad hoc introduced by the Italian Legislator twenty years ago to punish the crimes of mutilation and injury to female genital organs. This contribution, after reviewing the sparse case law prior to the ruling under consideration, reconstructs the factual situation underlying the judicial decision, providing a brief comparative analysis with the French legal system,

whose assimilationist-integralist model, inspired by a logic of absolute formal equality, has led to a proliferation of trials in subjecta materia, even though the prosecution of the crime has relied on ordinary provisions concerning voluntary homicide, failure to assist and the so-called «coups et blessures».

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. L'art. 583 *bis* c.p. nella prassi giudiziaria: il primo caso avanti al Tribunale di Verona. - 2.1. *Segue*: il secondo caso avanti al Tribunale di Torino. - 3. La vicenda e la decisione giudiziaria del Tribunale di Pordenone. - 4. L'evoluzione da *délit* a *crime* nella giurisprudenza francese: l'*affaire* Coulibaly. - 5. Alcune riflessioni conclusive.

1. *Considerazioni introduttive*. La pronuncia di merito in disamina¹ costituisce il terzo caso di applicazione dell'art. 583 *bis* c.p., la disposizione *ad hoc* dell'ordinamento giuridico italiano volta a perseguire e punire i delitti di mutilazione e di lesione degli organi genitali femminili. La condanna del Tribunale di Pordenone, facendo seguito al noto precedente trattato dinnanzi al Tribunale di Verona², conclusosi in appello³, e a quello, più recente, avanti al Tribunale di Torino⁴, giunto sino in Cassazione⁵, s'inserisce a pieno titolo tra gli arresti che indagano l'esegesi, *prima facie* lineare ed agevole, di una fattispecie tanto oggetto di specifica analisi dottrinale, quanto rivelatrice *funditus* di complesse insidie applicative, tali da condurre a irrisori riscontri giurisprudenziali, non solo per la considerevole difficoltà di emersione del fenomeno escissorio, tanto diffuso quanto sommerso e dissimulato⁶, ma soprattutto per la forte pressione che il tessuto culturale esercita sulla rappresentazione dell'antigiuridicità del fatto tipico nell'agente.

¹ Trib. Pordenone, 18 marzo 2024, n. 1346. Il testo della sentenza mi è stato gentilmente fornito, con tutta la documentazione in atti necessaria a una completa ricostruzione della vicenda, dagli Avv.ti Donadon e Presot del Foro di Pordenone, che ringrazio sentitamente per avermi fatto sentire sin da subito ben voluta e parte del gruppo. Doveroso il mio grazie anche al P.M., Dottor Marco Faion, per la Sua costante disponibilità e per il confronto sempre costruttivo e stimolante.

² Trib. Verona, sent. 14 aprile 2010, n. 979, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 2, 838-853; Trib. Verona, sent. 14 aprile 2010, n. 979, in *Dir. imm. citt.*, 2010, 3, 209-220.

³ App. Venezia, 21 febbraio 2013, n. 1485, in *Dir. imm. citt.*, XV, 2013, 2, 154-166.

⁴ Trib. Torino, Sez. GIP, 30 ottobre 2018, n. 1626, dep. 8 novembre 2018, 1-16; App. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 1410.

⁵ Cass., Sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422.

⁶ È del 14 settembre 2024 la notizia di un ulteriore caso di infibulazione in Italia. La bambina, di 8 anni, originaria del Mali, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per un dolore al basso ventre, a dire del padre riconducibile a una caduta in casa mentre giocava. In base agli accertamenti medici effettuati si è, tuttavia, riscontrata un'emorragia interna dovuta al taglio genitale. La Procura per i Minori di Lecce ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e provveduto ad iscrivere i genitori della minore sul registro degli indagati.

Dalla scarsa giurisprudenza attuativa dell'art. 583 *bis* c.p. parrebbe infatti, ad un primo furtivo e inconsapevole sguardo, che il fenomeno mutilatorio sia quasi del tutto sconosciuto sul suolo italiano⁷, come se lo stesso non fosse terra agonizzata e promessa per milioni di immigrati⁸, specie africani⁹, che ogni giorno fluiscono nel Bel Paese, portando con sé la propria storia, le proprie tradizioni, i propri modi di vivere, di sentire, di agire, di pensare, la propria lingua, la propria religione e tutte le altre strutture sociali, politiche e mentali della propria comunità, in sintesi la propria cultura¹⁰.

Eppure, l'ultima indagine condotta nel 2019 dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per conto del Dipartimento Pari Opportunità attesta la presenza in Italia al 1° gennaio 2018 di 87.600,00 donne mutilate (tra queste 3.531,00

⁷ Si rilevi che già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 che ha introdotto l'art. 583 *bis* c.p. le pratiche di mutilazione genitale femminile erano state oggetto di decisione da parte della magistratura italiana, la quale, dopo averle ricondotte alle lesioni personali volontarie gravi e gravissime di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p., si era sostanzialmente espressa in termini comprensivi nei confronti dell'eventuale esimente culturale, riconoscendo sul comportamento tenuto dagli individui coinvolti l'influenza di particolari ragioni di ordine culturale, tali da mitigare o addirittura escludere l'antigiuridicità della condotta perpetrata. Si vedano, nel merito: Trib. Min. Torino, Decreto 17 luglio 1997, in *Dir. imm. citt.*, 2000, 2, 140-142, pubblicato anche in *Minorigiustizia*, 1999, 3, 143-147; Trib. Milano, Sez. IV Penale, 25 novembre 1999, in *Dir. imm. citt.*, 2000, 2, 148 ss., la cui massima è riportata anche in *Guida dir. Il sole-24 ore*, 2006, 5, 23. Un terzo caso fu quello relativo all'esposto presentato alla Procura di Milano da entrambi i genitori, di religione islamica, nei confronti del responsabile di un centro islamico e di due medici, uno algerino e l'altro etiope, i quali, nel 1998, avevano eseguito un intervento di infibulazione su una bambina di soli 6 mesi. Il fatto è riportato da: PAGANELLI-VENTURA, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in *Rass. it. crim.*, 2004, 460; DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, in *Diritto&Diritti*, 20 luglio 2006, 12. Infine, pur non avendo risvolti penali, va segnalato un ultimo affare sintomatico che interessò il Tribunale per i minorenni di Bologna, concernente una ragazza di sedici anni di famiglia egiziana fuggita da casa perché promessa in sposa dai genitori. Il Tribunale agì per maltrattamenti comprensivi di mutilazione genitale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: Trib. Min. Bologna, Decreto 8 maggio 2006, in *Dir. imm. citt.*, 2006, 4, 175.

⁸ Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 1° gennaio 2023 risiedono in Italia circa 5 milioni di cittadini stranieri, che costituiscono l'8,7% della popolazione residente totale (circa 59 milioni di individui). Il dato è reperibile dal seguente sito: www.noi-italia.istat.it/, ultima consultazione 05.01.2025.

⁹ Le ultime stime disponibili attestano la diffusione di mutilazioni genitali femminili (di seguito FGM, nell'acronimo inglese) non solo nel continente nero (e prevalentemente nel Corno d'Africa), ma anche in alcune aree del Medio Oriente, come l'Iraq e lo Yemen, e in alcuni Paesi dell'Asia, quali l'Indonesia e le Maldive. Studi su piccola scala e resoconti aneddotici dimostrano una propagazione del fenomeno anche in Colombia, India, Malesia, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Per ulteriori dati si rinvia all'ultimo rapporto UNICEF, *Female Genital Mutilation, A Global Concern*, 2024 update.

¹⁰ Tale definizione di cultura è di SAYAD, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'immigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, 2002, 10.

giungono dal Burkina Faso, Paese di provenienza degli imputati di Pordenone) di cui 7.600,00 minorenni a rischio¹¹.

Dati alla mano, non v'è chi non veda come il numero dei casi portati in Tribunale sia infinitesimale rispetto a quello delle donne che provengono da un Paese ad alta prevalenza di mutilazioni genitali femminili e che, dunque, sono portatrici di una cultura volta a promuovere tali interventi. Perché tale sperequazione?

Al quesito si cercherà di fornire una risposta attraverso il presente contributo, il quale, dopo aver ripercorso la scarsa giurisprudenza precedente alla pronuncia *de quo*, ricostruisce la vicenda fattuale sottesa alla decisione giudiziaria, proponendo un breve confronto comparatistico con l'ordinamento giuridico francese, il cui modello assimilazionista-integralista, ispirato a una logica di assoluta uguaglianza formale, ha condotto a una proliferazione di processi *in subiecta materia*, ancorché per la perseguibilità del reato si sia fatto affidamento alle norme ordinarie, concernenti l'omicidio volontario, l'omissione di soccorso e i c.d. «*coups et blessures*».

2. *L'art. 583bis c.p. nella prassi giudiziaria: il primo caso avanti al Tribunale di Verona.* Il primo caso in relazione al quale i giudici italiani sono stati costretti a confrontarsi con l'applicazione dell'art. 583 *bis* c.p. si è concluso con una sentenza di condanna da parte del Tribunale di Verona, sul cui esito processuale si è successivamente pronunciata in termini assolutori la Corte d'Appello di Venezia il 23 novembre 2012.

Oggetto del giudizio sono stati due distinti episodi, verificatisi nella città scaligera nel marzo 2006, aventi come protagonisti alcuni cittadini nigeriani¹²,

¹¹ A livello globale si stima che per 230 milioni di donne in 31 Paesi al mondo il passaggio dall'infanzia all'età adulta sia marchiato con il sangue di una mutilazione genitale. Oltre 4 milioni sono le bambine a rischio ogni anno. Nonostante gli sforzi globali abbiano accelerato i progressi compiuti per la messa al bando delle FGM, a causa della crescita della popolazione, si prevede che 68 milioni di donne subiranno entro il 2030 il taglio rituale, vanificando così l'obiettivo 5.3. di soppressione della pratica che gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono prefissati nell'ambito dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile. I dati sono stati recentemente raccolti e aggiornati da UNICEF, *Female Genital Mutilation. A Global Concern*, 2024 update, mediante l'utilizzo incrociato di inchieste DHS (Demographic and Health Surveys), sviluppate a partire dagli anni Novanta e, più recentemente, di quelle MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys).

¹² Pare doveroso evidenziare che in Nigeria vige dal 1999 una legge che punisce le mutilazioni genitali femminili, comprese le «incisioni», seppur con sanzioni assai miti (una modesta pena pecuniaria e/o una pena detentiva fino a 6 mesi). Come rileva Basile, la presenza di una legge che, nel Paese d'origine, punisce il fatto commesso in Italia dal cittadino straniero, rende certamente più complessa, ma non

appartenenti all'etnia Edo-Bini: una donna, G.O.¹³, ostetrica in Nigeria, ma priva di titolo abilitativo equivalente per operare in Italia; una giovane nigeriana, O.O., madre della minore F., di poco più di due mesi di età al momento del fatto; un giovane nigeriano, E.J.O., padre della minore E., di appena due settimane al verificarsi dell'evento.

L'inchiesta ha preso le mosse da una segnalazione della Squadra Mobile di Trento che, nell'ambito di altre indagini, ha intercettato l'utenza telefonica di G.O. evincendo da alcune conversazioni che la stessa fosse dedita a compiere operazioni di mutilazione genitale (maschile e femminile). Accertata, a seguito di ulteriori intercettazioni telefoniche, l'esecuzione di *arue*¹⁴ sulla minore F., dietro compenso di 300 euro, l'*exciseuse* veniva arrestata presso l'abitazione di E.J.O. mentre si accingeva ad operare l'altra bambina, alla promessa di medesimo onorario.

All'esito del processo di primo grado, in relazione all'episodio sulla minore F., la tagliatrice veniva ritenuta responsabile del delitto di lesione degli organi genitali di cui all'art. 583 *bis*, co. 2 c.p., con l'attenuante della lieve entità, riconosciuta prevalente sulle aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di una minore e per fini di lucro (art. 583 *bis*, co. 3 c.p.). In concorso con l'*exciseuse*, il Tribunale di primo grado reputava responsabile del medesimo reato anche la madre della minore, con l'attenuante della lieve entità e con le attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.), considerate prevalenti rispetto all'aggravante di aver commesso il fatto a danno di una minore. Quanto, invece, al secondo episodio,

preclude, tuttavia, in radice, l'invocabilità dell'ignoranza inevitabile della legge penale italiana, incriminatrice di quello specifico fatto. Si consideri, infatti, che anche il cittadino italiano, se chiamato a rispondere di un determinato reato dinanzi ai giudici italiani, può invocare, in presenza di determinate condizioni, l'ignoranza inevitabile della legge penale violata, nonostante sia proprio la legge dello Stato di cui è cittadino a prevedere quel particolare fatto come reato, sicché non si vede perché questa stessa ignoranza non possa essere invocata, in presenza delle medesime condizioni, anche dallo straniero per il solo fatto che il reato da lui commesso sia previsto come tale anche dalla legge del suo Paese d'origine. Si veda in proposito: BASILE, *Assolti in appello i primi (e finora) unici imputati per il reato di cui all'art. 583 bis c.p.: un commento alla sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 novembre 2012*, in *Dir. imm. citt.*, XV, 2013, 2, 73; BASILE, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2013, 24, 14-15.

¹³ La donna era già stata protagonista di un caso analogo, relativo a fatti avvenuti nel 2002, conclusosi con sentenza del GUP di Verona del 3 giugno 2008 dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La sentenza non è edita, ma è richiamata in estrema sintesi all'interno di quella di I grado qui commentata.

¹⁴ Incisione superficiale sulla faccia antero-superiore del clitoride della lunghezza di circa 4 mm a decorso pressoché longitudinale e di profondità di circa 2 mm.

quello relativo all'*arué* concordata ma non eseguita ai danni della minore E., la G.O. veniva giudicata responsabile del tentativo del reato di lesione degli organi genitali femminili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 583 *bis*, co. 2 c.p., con le stesse circostanze riconosciute con riguardo al primo episodio. Sempre in concorso con l'*exciseuse*, si dichiarava la responsabilità del padre di E., con il corredo di circostanze riconosciute anche alla madre di F. La tagliatrice veniva ritenuta colpevole anche del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria ai sensi dell'art. 348 c.p. In definitiva, ritenuto il vincolo di continuazione tra i diversi delitti, l'*exciseuse* veniva condannata alla pena di anni 1 e di mesi 8 di reclusione; la madre di F. a 8 mesi di reclusione, mentre il padre di E. a 4 mesi. A tutti gli imputati veniva concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163 e ss. c.p.) e la non menzione della condanna (art. 175 c.p.).

Il giudice di prime cure ha, quindi, messo in luce come sul trattamento sanzionatorio inflitto abbiano influito essenzialmente due fattori: un'attenta e scrupolosa ricostruzione dell'effettiva entità della lesione inferta alla minore F., condotta attraverso plurime consulenze tecniche da parte di medici esperti della materia¹⁵, e la reale comprensione delle motivazioni addotte dagli imputati a sostegno dell'esecuzione dell'intervento. Nello specifico, la difesa ha proceduto all'audizione di alcuni testi qualificati, le cui testimonianze hanno dimostrato all'unanimità che nel gruppo etnico degli Edo-Bini la pratica non è finalizzata a compromettere le funzioni sessuali della donna, ma rappresenta, al contrario, un rito di passaggio e di differenziazione per riconoscere alla bambina l'identità

¹⁵ Tra i consulenti tecnici della difesa figurava anche la Dott.ssa Catania, la quale, insieme al marito Dr. Abdulcadir, si è fatta portavoce in Italia della proposta di un rito simbolico, alternativo alla mutilazione sessuale femminile, consistente in una lieve puntura senza asportazione di tessuto, con ago sottile e con qualsiasi presidio pediatrico indolore e monouso utilizzato generalmente per i test neonatali, sulla mucosa che ricopre il clitoride, con conseguente fuoriuscita di poche gocce di sangue, dopo temporanea anestesia locale tramite specifica crema anestetica (EMLA). L'intervento, che garantiva l'assenza di qualsiasi complicità e la "guarigione" nel corso di qualche ora, venne travolto da un risonante scalpore mass-mediale, volto a tacciarlo come vera e propria infibulazione, seppur "dolce" o "soft". Sul dibattito scatenatosi intorno a tale rito si veda in particolare: RUGGIERO, *MGF, ovvero un sentiero di decostruzione epistemologica*, in *Corpi Consapevoli: MGF e integrazione nello stato di diritto*, a cura di Forteschi-Gargano, Roma, 2009, 123-131; mentre con riguardo alla descrizione del rito medesimo e al punto di vista medico e deontologico, bioetico e giuridico concernente lo stesso rinvio a: CATANIA-ABDULCADIR, *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista medico e deontologico*, in *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, a cura di Funghi-Giunta-Paonessa, Pisa, 2012, 171-178; D'ANDREA, *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista bioetico*, in *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, cit., 180-186; MAGNANI, *Proposta di un rito alternativo all'infibulazione su minori. Il punto di vista giuridico*, in *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, cit., 187-193.

di nuovo soggetto all'interno della propria comunità. Tuttavia, nonostante l'avviso contrario dei testimoni, il giudice di primo grado ha rilevato che «il fatto che quella incisione non conduca ad un'effettiva limitazione della sessualità femminile non fa venir meno la tipicità e l'offensività del reato», posto che, nell'ipotesi di cui al co. 2, dell'art. 583 *bis* c.p. non è richiesto, perché il reato sia integrato, che l'azione lesiva abbia cagionato una menomazione delle funzioni sessuali, ma solo che l'agente abbia con coscienza e volontà cagionato lesioni agli organi genitali femminili con il fine di menomare le funzioni sessuali della parte offesa. Il Tribunale ha, quindi, sostenuto come «non si possa non riconoscere nella stessa pratica, perlomeno con riguardo alle bambine, anche una funzione di controllo della loro sessualità», atteso che tale finalità è stata dagli stessi imputati nel corso degli interrogatori onestamente ammessa, ritenendo, pertanto, sussistente nel caso di specie il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice *ad hoc*¹⁶.

Contro la sentenza del Tribunale veronese hanno proposto appello la madre di F. e il padre di E., non invece la materiale esecutrice dell'intervento. Entrambi gli appellanti hanno sollevato, tra gli altri¹⁷, due motivi di gravame comuni: l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza del dolo specifico e la ricorrenza di un'ignoranza inevitabile della legge penale violata, con conseguente esclusione della colpevolezza. Si tratta, in effetti, dei due motivi principali volti a definire la natura della fattispecie di cui all'art. 583 *bis* c.p. quale reato culturalmente motivato¹⁸ e sulla base dei quali la Corte veneziana è

¹⁶ Il caso in esame è riportato anche da: MIAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, in *Dir. imm. citt.*, 2010, XII, 3, 103-107; PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, LIV, 2, 853-855; MIAZZI, *Modelli educativi genitoriali in contesti interculturali: la prospettiva giuridica*, in *Minorigiustizia*, 2012, 2, 179-180; PECORELLA, *La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583 bis, comma 2, c.p.)*, in *Immigrazione.it - Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali*, 2013, 196, 1-2; FUSASCHI, *Humanitarian Bodies. Gender, Moral Economy and Genitals Modifications in Italian Immigration Policy*, in *Cahiers d'Études africaines*, 2015, LV(I), 217, 11 e 14-16; SCIUTTERI, *Reati culturalmente motivati e ignoranza legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2022, 7, 83-84, 86, 95-96 e 102.

¹⁷ Il primo motivo di appello della madre della minore F. concerneva l'insussistenza dell'elemento materiale del reato per mancanza di una «malattia», posto che l'art. 583 *bis*, co. 2 c.p. sanziona le lesioni agli organi genitali femminili «da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente», mentre l'ulteriore motivo di gravame sollevato dal padre della minore E. riguardava la peculiarità del caso che lo vedeva coinvolto, ovvero l'inconfigurabilità del tentativo per mancanza tanto di atti idonei quanto di atti univoci, come richiesti dall'art. 56, co. 1 c.p. ai fini della punibilità.

¹⁸ Per «reato culturale» o «culturalmente motivato» o ancora «culturalmente orientato» la dottrina

giunta ad una pronuncia assolutoria nei riguardi di entrambi i genitori perché il fatto non costituisce reato. In particolare, i giudici veneziani, muovendo dalle motivazioni culturali che sostengono l'*arué* all'interno del gruppo etnico degli Edo-Bini, hanno accolto il motivo di impugnazione riguardante l'assenza di dolo specifico, mentre hanno ritenuto assorbito, senza quindi pronunciarsi nel merito, quello dell'*ignorantia legis* – aspetto su cui si focalizzerà, invece, il successivo caso avanti al Tribunale di Torino. Se il giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati, aveva ritenuto che questi avessero sottoposto le bambine al taglio rituale per perseguire, tra le altre, la finalità di alterare, sia pure a titolo simbolico, le funzioni sessuali della donna, la Corte d'Appello, mediante una «lettura integrata e integrale» delle medesime affermazioni¹⁹, ha concluso affermando che non si possa ritenere con certezza che gli stessi abbiano agito proprio a tal scopo. Al contrario, l'assenza di tale finalità emergerebbe anche dalle deposizioni testimoniali che hanno ricondotto l'esecuzione della pratica ad una funzione di umanizzazione, di purificazione e identitaria. Il giudice veronese, ad avviso della Corte, sarebbe dunque incorso in errore nell'attribuire «funzioni simboliche ad elementi costitutivi dell'azione, quali la zona del corpo attinta e il tempo di esecuzione della condotta – obbligatoria prima del matrimonio – che sono propri della rappresentazione dell'interprete e non dell'agente»²⁰.

penalistica intende, come ormai noto, «quel comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto». La definizione è di VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *Eur. Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, 1, 5.

¹⁹ La sentenza della Corte d'Appello di Venezia avalla la concezione secondo la quale i genitori che decidono per la FGM, nel caso di specie nella forma dell'*arué*, muovono dalla convinzione di agire per il bene delle proprie figlie e dal desiderio di risparmiare loro il ricordo del dolore provocato. Si legge, nella sentenza in esame, che «l'intervento viene fatto sui bimbi molto piccoli per evitare dolore», che il padre di E. desiderava che tale pratica simbolica avvenisse «entro i due mesi di vita per procurarle meno dolore possibile», mentre che la madre di F. auspicava «l'opportunità che tale intervento potesse essere eseguito nello stesso giorno in cui venivano fatti alla piccola i fori alle orecchie, così avrebbe sentito “dolore solo per un giorno”». Per le citazioni si veda: Corte d'Appello di Venezia, dep. 21 febbraio 2013, n. 1485, 35 e 48-49.

²⁰ Per una completa ricostruzione della vicenda processuale si è fatto riferimento soprattutto a: BASILE, *Assolti in appello i primi (e finora) unici imputati per il reato di cui all'art. 583 bis c.p.: un commento alla sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 novembre 2012*, cit., 65-74; BASILE, *Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, cit., 5-16.

2.1. Segue: *il secondo caso avanti al Tribunale di Torino*. Di recente, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37422 del 2 luglio 2021 si è pronunciata sul secondo caso concernente l'applicazione dell'art. 583 *bis* c.p., con specifico riguardo alla complessa valutazione della conoscibilità da parte dell'agente culturalmente condizionato del precetto penale.

La condotta incriminata nella vicenda *de quo* si è sostanziata in due pratiche di mutilazione genitale ai danni di due sorelle minori di origine egiziana. Il procedimento, deciso con rito abbreviato (al pari di quello in commento), ha avuto avvio da una relazione dell'ASL di Torino del 2017, ove si leggeva che in data 5 maggio 2016, parlando con un'educatrice, la minore S., nata nel settembre del 1998 e all'epoca minorenni, raccontava di essere stata circondata quando aveva 14 anni in un periodo in cui si trovava in Egitto²¹ con la propria famiglia. Sottoposta a visita ginecologica, si accertava nella giovane la parziale asportazione delle piccole labbra, con presenza di cicatrice. I sanitari decidevano, a quel punto, di procedere a visitare anche la sorella minore, nata nell'agosto del 2001, appurando nella stessa un'exeresi del cappuccio clitorideo. Circa la natura delle lesioni inferte, il consulente tecnico del P.M. ha ricondotto le stesse al concetto medico di escissione e, dunque, tra le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 *bis*, co. 1 c.p., precisando, tuttavia, di non essere in grado di collocarle temporalmente. Nel corso di una successiva audizione, S. ha dichiarato di non ricordare esattamente la data dell'escissione, riferendo pur comunque che in quel momento il fratello, nato nel 2006, non

²¹ Sin dal 1959 in Egitto le FGM sono proibite in tutti gli ospedali, dispensari ed unità sanitarie locali. Tuttavia, nel 1994, per evitare che a compiere tali interventi fossero operatrici improvvisate con conseguenze gravi danni alla salute per le iniziate, è stata introdotta la possibilità di compiere le pratiche di ablazione dei genitali femminili negli ospedali un giorno a settimana. A seguito di pressioni provenienti da associazioni che condannavano la medicalizzazione delle FGM in quanto implicita legittimazione delle stesse, e quindi contraria alla deontologia medica, la messa al bando della pratica è stata reintrodotta dall'Ordinanza n. 261 del 1996 del Ministero della Salute e della Popolazione egiziano, la quale disponeva che «è vietato eseguire la circoncisione sulle donne sia negli ospedali sia nelle cliniche pubbliche e private. La pratica può essere effettuata soltanto nei casi di malattia e quando approvato dal direttore del dipartimento di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale, e su indicazione del trattamento medico. L'esecuzione di tale operazione sarà considerata violazione delle leggi governative sulla professione medica. Né questa potrà essere eseguita da non-medici». È stato solo nel 2008 che si è introdotta una specifica legge che punisce le mutilazioni sessuali femminili con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Una legge successiva, emanata il 29 novembre 2016, ha poi previsto, ferma restando la «necessità medica», un aggravio della pena detentiva fino a 15 anni per chi esegua tali interventi. Per ogni riferimento si rinvia a: DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 31.

riusciva ancora a camminare. La medesima ha altresì aggiunto che né lei né la sorella erano state anestetizzate e che usualmente simili interventi vengono realizzati in tenera età, anche allo scopo di arrecare minor dolore. La giovane, quindi, interrogata in merito alla partecipazione dei genitori circa la scelta di procedere al taglio, ha dichiarato che furono la madre e la nonna ad accompagnarla presso lo studio medico e che la prima assistette personalmente all'escissione. Tali circostanze sono state confermate anche dalla sorella minore. Quanto al ruolo del padre, se S. ha affermato di non aver mai parlato con lo stesso dell'episodio, trattandosi di una vicenda intima riguardante esclusivamente il genere femminile, la sorella ha, invece, sostenuto che la decisione dell'escissione era stata assunta congiuntamente da entrambi i genitori, che ne avevano discusso in casa.

Il Tribunale, nel valutare la responsabilità dei genitori, è giunto a conclusioni antitetiche sulla base delle differenti evidenze probatorie. Da un lato, infatti, è stata ritenuta pienamente provata la colpevolezza della madre sia per la materiale agevolazione dell'intervento, avendo accompagnato le figlie presso lo studio medico e assistito all'operazione insieme alla suocera (quest'ultima, oltre ad aver assunto, sulla base delle dichiarazioni dell'imputata, la decisione di far mutilare le proprie nipoti, avrebbe anche provveduto al pagamento dell'intervento), sia a titolo di responsabilità omissiva in violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento *ex art. 40, co. 2 c.p.*, posto che, in quanto madre di entrambe le minori e come tale investita, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela della loro integrità psico-fisica, non si era attivata in alcun modo per impedire le escissioni, nonostante le condotte lesive fossero avvenute in sua presenza ed ella avesse avuto la materiale possibilità di interrompere gli interventi di menomazione che, per quanto decisi dalla suocera, erano comunque da lei sicuramente conosciuti e condivisi quale espressione della cultura di provenienza. Dall'altro lato, in riferimento al padre, la sentenza è addivenuta a un esito assolutorio per non aver commesso il fatto, ritenendo sia «eccessivamente generiche, in parte contraddittorie e comunque insufficienti a sostenere da sole una pronuncia di colpevolezza» le dichiarazioni accusatorie della figlia minore, sia incerta la stessa conoscenza delle mutilazioni perpetrate ai danni delle figlie, trattandosi di un costume tradizionale di pressoché esclusivo appannaggio della componente femminile della società.

Tali ricostruzioni hanno ricevuto piena conferma anche nei gradi di giudizio successivi al primo.

Con riguardo al *tempus commissi delicti*, il Tribunale di primo grado ha accolto, in ossequio al principio del *favor rei*, la ricostruzione dell'imputata, in base alla quale gli interventi sarebbero stati compiuti durante un viaggio in Egitto tra luglio e settembre 2007, anche alla luce dei timbri apposti sul passaporto della donna e delle contraddittorie affermazioni delle minori circa il momento di esecuzione delle lesioni. L'accoglimento di tale opzione temporale ha comportato un'accesa dialettica tra le argomentazioni della difesa, volte a dimostrare l'ignoranza inevitabile della legge penale da parte dell'imputata, e le contrapposte statuizioni del giudice di prime cure, ferme nell'escludere la scusabilità. Il Tribunale di primo grado ha, infatti, ritenuto sussistente, assodato l'obbligo dell'imputata di informarsi sulla legge concernente le FGM vigente nel nostro Paese, l'effettiva possibilità per la stessa di adempiere a tale onere informativo sulla base di diverse circostanze: *in primis*, il fatto che ella fosse residente in Italia dal 31 ottobre 2005, quindi già prima dell'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p.; *in secundis*, in considerazione del periodo intercorso tra la novella legislativa e il momento di esecuzione degli interventi; *in tertiis*, il possesso di un grado medio di istruzione, attestato con diploma di licenza media. La donna, ha concluso il giudice, per quanto legata alle tradizioni del Paese d'origine, era comunque adeguatamente inserita nel nostro tessuto sociale o quantomeno in grado di comprendere il disvalore che certi comportamenti rivestono per il nostro ordinamento e, di conseguenza, l'illiceità della sua condotta, il che rende inescusabile l'*ignorantia legis*.

La struttura argomentativa della pronuncia di primo grado in punto di *error iuris* viene ribadita anche nei successivi gradi di giudizio.

In appello, infatti, ancorché la difesa abbia sostenuto la non immediata percepibilità da parte della madre della punibilità del fatto se commesso all'estero, la Corte ha respinto le tesi difensive, chiarendo che le pratiche di FGM erano comunque perseguibili prima della novella, in quanto integranti gli estremi dei delitti di lesioni personali (anche aggravate) di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p., sicché tale fatto, unitamente a quello di aver eseguito le escissioni in Egitto proprio poco tempo prima della loro criminalizzazione (avvenuta nel 2008), ha portato a inferire la probabile conoscenza della rilevanza penale di simili interventi da parte dell'appellante.

La difesa ricorreva, quindi, in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 5 c.p., così come interpretato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, che, allo scopo di valutare l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale,

dà rilievo non solo all'oggettivo dovere di informarsi sulla legge penale vigente, ma anche all'elemento soggettivo relativo alle eventuali conoscenze e abilità possedute dall'agente che possano consentire all'autore del reato di cogliere i contenuti e il significato determinativo della legge penale, le quali, a dire dell'avvocato dell'imputata, dovevano essere tenute in considerazione anche in negativo, ovvero anche in caso di loro mancanza. La Suprema Corte, dopo aver ribadito l'impossibilità di accordare prevalenza a motivazioni culturali che risultino lesive della centralità della persona umana e di altri beni giuridici fondamentali costituzionalmente rilevanti ex artt. 2 e 3 Cost., ha concordato con la Corte territoriale affermando che il fatto che la donna avesse agito nel proprio Paese di provenienza costituiva elemento ben lungi dal sostenere la tesi dell'ignoranza inevitabile della legge circa la liceità o meno del proprio comportamento, escludendo così il carattere scusabile dell'asserita *ignorantia legis*. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la pronuncia di primo grado, ritenuti i delitti in contestazione unificati dal vincolo della continuazione, dopo aver specificato che la diversità culturale incide *pro reo* sulla commisurazione della pena, ha attestato la pena base in coincidenza del minimo edittale, procedendo a una diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, riconosciute all'imputata in virtù «della sostanziale confessione resa, del buon comportamento processuale, della formale incensuratezza, del tempo trascorso dalla commissione del fatto (oltre 11 anni), delle sue condizioni personali e sociali, nonché dei motivi a delinquere, legati a spinte culturali e credenze popolari», condannandola ad anni 2 e mesi 2 di reclusione, anche alla luce del fatto che la figlia più piccola non risultava essere stata sottoposta a mutilazione - elemento quest'ultimo del tutto trascurato dal Tribunale di Pordenone nella sentenza *in apicibus*. Inoltre, non potendosi applicare la pena accessoria della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale prevista ai sensi dell'art. 583 *bis*, co. 4 c.p., introdotta successivamente rispetto ai fatti di causa, il giudice di prime cure ha fatto ricorso alla generale previsione di cui all'art. 34 c.p., comminando la sospensione della responsabilità genitoriale per un tempo pari al doppio della pena inflitta²².

²² Tale recente vicenda processuale è stata commentata da SCIUTTERI, *Reati culturalmente motivati e ignorantia legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili*, cit., 49-51, 87, 90-92, 102-104. Quanto alla sentenza di primo grado si vedano anche: DI BARI-MASERA, *Penale*, in *Dir. imm. citt.*, 2019, 2, 334-335; nonché, con riferimento alla sentenza di legittimità: ROSSI, *Mutilazioni genitali femminili, la cultura di provenienza non giustifica l'ignoranza della legge penale italiana*, in *My Desk 24 - Il Sole 24 ORE*, 14 ottobre 2021.

3. *La vicenda e la decisione giudiziaria del Tribunale di Pordenone.* Il caso, sottoposto all'attenzione della magistratura italiana, ha preso le mosse da una segnalazione di data 12.08.2019 con cui il Dirigente medico del reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa Maria dei Battuti di S. Vito al Tagliamento informava la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste e la Procura Ordinaria presso il Tribunale di Pordenone di aver riscontrato nella minore B.C.C. (di seguito, Chiara²³) esiti di «pratica di infibulazione di grado II B (asportazione completa del clitoride e parziale delle piccole labbra) in associazione a febbre. Importante malnutrizione e segni di disidratazione a seguito di rientro dal Paese di origine (Burkina Faso) avvenuto il giorno 11.08, dove la piccola si recava con i familiari per un soggiorno di 45 giorni. La piccola è accompagnata dalla madre B.P. (06.10.94), gravida al secondo mese. Il padre B.H. (04.10.88) è invece rimasto in B. Faso, ma rientrerà a breve».

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 14.02.2023 e ritualmente notificato, B.H. e B.P. venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Pordenone per rispondere del reato di cui all'art. 583 *bis* c.p. in danno della figlia, sussistendo la condizione di procedibilità prevista dall'ultimo comma della citata disposizione²⁴, ovvero la firma del Ministro della Giustizia, On. Marta Cartabia, di data 22.04.2022, resasi necessaria per la perseguibilità del reato, essendo Chiara cittadina straniera residente in Italia. Il P.M., all'udienza di data 02.05.2023, modificava l'imputazione contestando ai prevenuti la causalità omissiva ai sensi dell'artt. 40, co. 2 c.p. e 583 *bis*, co. 1 e 3 c.p. perché, «nella loro qualità di genitori, quantomeno a titolo omissivo, non impedivano e dunque cagionavano, in violazione ai

²³ Nome di fantasia, allo scopo di tutelare la minore ove risulti possibile la sua identificazione o ciò sia lesivo della sua personalità.

²⁴ Con riguardo alla clausola di chiusura contenuta nell'art. 583 *bis*, ultimo co. c.p., la dottrina maggioritaria ritiene che la firma del Ministro della Giustizia sia necessaria solo con riguardo all'ultima circostanza menzionata, *lato sensu* intesa, ovvero quella del fatto commesso in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. Tuttavia, a ben vedere, in questo senso soccorrevano già i criteri definiti dagli artt. 9 e 10 c.p., per cui la previsione in esame «più che derogare al generale regime di territorialità, ne corregge in parte il tiro, giocando semmai un più consistente ruolo simbolico». Così: NATALINI, *Mai più ferite tribali al corpo delle donne*, in *D&G*, 2006, 5, 102. Sul dibattito dottrinale invece si vedano le posizioni di: BASILE, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Legge 9 gennaio 2006, n. 7*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 6, 690; MAGNINI, *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p.*, in *Studium iuris*, 2006, 1089; AMATO, *Un'aggravante la minore età della vittima*, in *Guida dir. Il Sole-24 ore*, 2006, 5, 28; DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 24.

doveri di assistenza derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in assenza di esigenze terapeutiche, la mutilazione degli organi genitali della figlia». Gli imputati chiedevano e ottenevano il giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione dei documenti volti a comprovare il periodo di permanenza in Burkina Faso del padre della minore nell'estate del 2019, del certificato medico attestante l'integrità corporale della sorella minore di Chiara, nonché all'esame dell'imputato stesso.

Quanto al taglio genitale subito dalla piccola, si è ritenuta applicabile la fattispecie di cui al co. 1, dell'art. 583 *bis* c.p., che incrimina il «cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili», intendendosi per tale «la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo», rifacendosi per la definizione degli interventi alla tassonomia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (di seguito, O.M.S.)²⁵. Deve sin d'ora precisarsi che se appare corretta la riconduzione della pratica rituale cui è stata sottoposta Chiara alla fattispecie di cui al co. 1, dell'art. 583 *bis* c.p., posto che è avvenuta una vera e propria mutilazione e non già una mera lesione, non può, al contempo, non rilevarsi la conoscenza approssimativa del personale sanitario e della Corte nel tacciare erroneamente l'intervento, in atti e in sentenza, come «infibulazione», quando, trattandosi di un'ablazione del clitoride e delle piccole labbra senza cucitura, lo stesso si è in realtà sostanziato in un'escissione, le cui conseguenze²⁶ sono meno invasive.

²⁵ Premesso che mutilazione genitale femminile è l'espressione che nel 1995 l'O.M.S. ha adottato per indicare «tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni culturali o per altre ragioni non terapeutiche», si distinguono, sulla base della classificazione adottata dalla stessa O.M.S., quattro categorie di mutilazioni genitali femminili, secondo un ordine crescente di gravità ed invasività: Tipo I - Clitoridectomia; Tipo II - escissione del prepuzio e del clitoride, con asportazione parziale o totale delle piccole labbra (più comunemente escissione); Tipo III - escissione parziale o totale dei genitali esterni e sutura/restringimento dell'apertura vaginale (infibulazione); Tipo IV - non classificati: include perforazione, penetrazione o incisione del clitoride e/o delle labbra; stiramento del clitoride e/o delle labbra; cauterizzazione mediante ustione del clitoride e dei tessuti circostanti; raschiamento del tessuto circostante l'orifizio vaginale (*angurya cuts*) o incisione della vagina (*gishiri cuts*); introduzione in vagina di sostanze corrosive per causare emorragia o di erbe allo scopo di serrarla o restringerla; qualsiasi altra procedura che cade sotto la suddetta definizione di FGM. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: WHO, *Female Genital Mutilation. Report of a Who Technical Group*, Geneva, 17-19 July 1995 e ai successivi rapporti, tra cui in particolare: WHO, *Eliminating Female Genital Mutilation - An interagency statement*, OHCHR-UNAIDS-UNDP-UNECA-UNESCO-UNFRA-UNCHR-UNICEF-UNIFEM-WHO, Geneva, 2008; WHO, *Care of girls and women living with female genital mutilation. A clinical handbook*, Geneva, 2018, 26-32.

²⁶ Sempre secondo quanto rilevato dall'O.M.S., è possibile distinguere tra conseguenze fisiche (ontologicamente connesse a tutte e quattro le categorie di FGM, ma aggravate in caso di infibulazione) e

Nel valutare la responsabilità dei genitori della minore sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite, nonostante la richiesta di assoluzione del P.M. per entrambi gli imputati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 530, co. 2 c.p.p. - la cui argomentazione principale poggiava essenzialmente nel «non riversare sulle parti quell'asimmetria culturale che non giustifica *ex art 5 c.p.*, ma non può neanche giustificare una presunzione di conoscenza e, dunque, di colpevolezza» - cui si è naturalmente associata la difesa, la sentenza è giunta all'affermazione della penale responsabilità di B.H. e B.P. in ordine al reato loro ascritto, condannando entrambi a titolo di responsabilità omissiva, avendo agito in violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento di cui all'articolo 40, co. 2 c.p.: se tuttavia, con riguardo alla madre, viene contestata la non piena attendibilità delle sue spontanee dichiarazioni, quanto al padre vengono, invece, criticate le molteplici, contrastanti e imprecise versioni fornite dell'accaduto.

conseguenze psicologiche, sessuali e sociali, nonché tra complicanze immediate, a breve termine e a lungo termine. Molteplici sono anche le implicazioni connesse alla gravidanza e al parto. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: WHO, *Female Genital Mutilation. Report of a Who Technical Group*, cit., 5-10; WHO, *Female Genital Mutilation: Information Kit*, Geneva, 1996, 13-15; WHO, *Understanding and addressing violence against women*, Geneva, 3; WHO, *Eliminating Female Genital Mutilation - An inter-agency statement*, cit., 33-35; WHO, *WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation*, Geneva, 2016, 6-7; WHO, *Care of girls and women living with female genital mutilation. A clinical handbook*, cit., 83-109; WHO, *Person-centred communication for female genital mutilation prevention. A facilitator's guide for training health-care providers*, Geneva, 2022, 49-50; nonché a tutta la letteratura scientifica nel merito, *ex multis*: LA MONACA-AUSANIA-SCASELLATI SFORZOLINI, *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2004, 649-651; PAGANELLI-VENTURA, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, cit., 453-454; MORRONE, *Usanza che crea danni fisici e psicologici*, in *Guida dir.: il Sole 24 ore*, 2006, 5, 34-37; TRANQUILLI-GENTILUCCI-TALEBI CHAHVAR, *Le mutilazioni genitali femminili. Analisi delle implicazioni culturali e commento alla "Legge Consolo"*, in *Giorn. it. ost. gin.*, 2009, XXXI, 6/7, 288-290; FANTAUZZI-MORTARA, *MFG: la forza della tradizione tra legalità, etica e clinica*, in CAENAZZO-GINO (a cura di), *La medicina legale nella protezione dei diritti umani*, Padova, 2020, 49-52. Si rilevi, inoltre, che la crescente consapevolezza della gravità e della severità delle implicazioni dell'intervento mutilante, se svolto da operatrici tradizionali (le cd. *exciseuses*), ha indotto molti genitori a rivolgersi a professionisti sanitari nella speranza che la medicalizzazione riduca i rischi per la salute delle loro figlie (oltre 52 milioni di donne sono state sottoposte al taglio rituale tramite intervento medico). Tuttavia, medicalizzare, contrariamente a quanto si possa pensare, non significa rendere le FGM più sicure, trattandosi pur sempre di rimozione o danneggiamento di tessuti sani, tale da interferire inevitabilmente con le funzioni naturali del corpo femminile. Per un dibattito sulla questione si vedano: LEYE-VAN EEKERT-SHAMU-ESHO-BARRETT-ANSER, *Debating medicalization of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): learning from (policy) experiences across countries*, in *Reproductive Health*, 2019, 1-10; FANTAUZZI-MORTARA, *MFG: la forza della tradizione tra legalità, etica e clinica*, *La medicina legale nella protezione dei diritti umani*, cit., 56-57.

La madre, infatti, in sede di interrogatorio, benché si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, ha dichiarato spontaneamente che, pochi giorni dopo il suo arrivo in Burkina, aveva lasciato i figli dai propri genitori a richiesta della madre, che non li aveva ancora conosciuti; tornata a riprenderli qualche giorno dopo, si era subito accorta dell'escissione della piccola Chiara; e che, una volta a conoscenza dell'accaduto, sarebbe tornata immediatamente nella casa dei suoceri ad attendere l'arrivo del marito, ancora in Italia, per raccontargli il fatto.

Con specifico riguardo alla figura del padre, nell'interrogatorio del 19 giugno 2019, B.H. ha affermato che la mutilazione sessuale della figlia sarebbe avvenuta mentre egli si trovava ancora in Italia e che della stessa sarebbe stato informato dalla moglie, una volta giunto in Burkina. Tuttavia, nel corso dell'esame avvenuto all'udienza del 24 ottobre 2023, l'imputato ha sostenuto di essere venuto a conoscenza dell'escissione eseguita su Chiara solo dopo il ricovero della bambina all'Ospedale Santa Maria dei Battuti di S. Vito al Tagliamento, quindi solo dopo il rientro della moglie coi figli in Italia, aggiungendo altresì di aver trascorso le vacanze in Africa in una situazione di assoluta normalità, andando a far visita ai suoceri insieme a B.P. e ai bambini.

Se, pertanto, è pacifico il luogo di esecuzione dell'intervento, avvenuto sicuramente durante un viaggio-vacanza in Burkina²⁷, alcuni dubbi sorgono con riguardo al tempo in cui lo stesso è stato realizzato. È proprio su questo aspetto che si è focalizzato il Tribunale pordenonese nel corso della ricostruzione della vicenda, al fine di accertare l'effettiva presenza del padre *in loco* e, dunque, valutare eventuali profili di responsabilità dello stesso.

I giudici sono giunti, nello specifico, alle seguenti conclusioni.

Certa è l'esecuzione dell'escissione su Chiara durante la permanenza in Africa in un periodo compreso tra il 27.6.2019 e l'11.08.2019, quando rientrata in Italia, insieme alla madre e al fratello, è stata immediatamente accompagnata dal cugino del padre, B.E., in ospedale per la comparsa di vomito e diarrea.

²⁷ I recenti dati UNICEF, raccolti nel 2021, confermano in Burkina la prevalente diffusione tra le etnie praticanti proprio del Tipo II, ovvero dell'escissione (in lingua Bissa detta "*Bangu*", nel significato di "rispetto", che deriva alle donne proprio dalla sottomissione alla medesima, o in lingua Moré "*Marwala*", letteralmente "piccione", animale portafortuna) con una percentuale di donne colpite tra i 15 e 49 anni del 56% (in netto calo rispetto al 76% del 2010). Si veda per ogni riferimento statistico: UNICEF, *Female Genital Mutilation. A Global Concern*, 2024 update. I dati sono anche ricompresi in un apposito report cui si rinvia per ogni ulteriore stima presente nel corso della trattazione: UNFPA-ENDFGM-UNICEF, *Female Genital Mutilation Evidence Profile 2023: Burkina Faso*, New York, October 2023.

Quanto al *tempus commissi delicti*, i giudici friulani hanno considerato, quale essenziale fonte di prova, volta a dimostrare la corresponsabilità omissiva di entrambi gli imputati, le sommarie informazioni rese da B.E. in data 29.01.2020, dalle quali emergeva che la mutilazione sessuale di Chiara sarebbe avvenuta quando tutti e due gli imputati si trovavano in Burkina Faso, seppur in occasione di una visita compiuta da B.P., insieme ai figli, ai propri genitori, durante la quale B.H. sarebbe rimasto nel proprio villaggio di origine. Il cugino del padre ha, altresì, riferito di essere stato informato da B.H. che egli era contrario alla sottoposizione della figlia a mutilazione genitale e che lui e la moglie si sarebbero accorti insieme di quanto accaduto alla piccola solo dopo il loro rientro dalla visita ai genitori di lei. B.E. ha, quindi, affermato che la nonna materna aveva con insistenza manifestato la necessità che la nipote venisse tagliata, trattandosi di una loro usanza, inflitta in tenera età anche alla figlia.

Ed è proprio con riguardo alle motivazioni culturali della pratica che il Tribunale di primo grado si è più volte scontrato con le obiezioni sollevate dalla difesa, volte a dimostrare non solo la natura culturale dell'ablazione, ma soprattutto che la volontà di procedere al taglio fosse da ricondurre totalmente alla madre dell'imputata, escludendo così in radice qualsiasi profilo di responsabilità genitoriale, perlomeno paterna. Nello specifico, dalla relazione dell'assistente sociale che si è occupata del caso di Chiara, dalle parole sia di B.E., sentito a sommarie informazioni in data 29.01.2020, sia dell'imputato B.H., nel corso del suo interrogatorio reso in data 24.10.2023, si è chiaramente appalesata l'esclusiva e pressante volontà della nonna di procedere all'intervento sulla nipote.

Simili affermazioni possono essere comprese solo se interpretate alla luce di quella concezione che ritiene la bambina non tanto e non solo come figlia della coppia, ma come figlia dell'intero lignaggio²⁸, sicché anche qualora, come nel caso di specie, i genitori siano contrari alla sua escissione, non potrebbero

²⁸ L'espressione è presente in RABAIN, *L'enfant du lignage. Du sevrage à la classe d'âge chez les Wolof du Sénégal*, Paris, 1979, ripresa anche da RAULIN, *Femme en cause. Mutilations sexuelles des fillettes africaines en France aujourd'hui*, Paris, 1987, 64.

comunque prendere posizione autonomamente²⁹. Tanto le donne³⁰ quanto gli uomini al banco degli imputati sono, infatti, soliti affermare «*c'est une affaire de femmes*», giustificazione questa facilmente smentibile in considerazione del ruolo centrale occupato dagli uomini nella perpetuazione della pratica, non solo per il loro rifiuto di essere mariti di una donna non circoncesa – data l'effettuazione dell'escissione, presso alcune etnie, dopo il matrimonio³¹ – ma anche perché le spese finanziarie per la prestazione dell'*exciseuse*, specie in contesto migratorio (ove le donne non possono contare su una propria indipendenza economica), sono spesso sborsate dai padri³², dimostrando così – dato quest'ultimo almeno apparentemente trascurato dal Tribunale Pordenonese nella valutazione della responsabilità del padre della piccola Chiara – di non

²⁹ PASHEI-PONNET-MOEENI-KHAZAAE POOL-MAILESSI, *Daughters at Risk of Female Genital Mutilation: Examining the Determinants of Mothers' Intentions to Allow Their Daughters to Undergo Female Genital Mutilation*, in *PLOS ONE*, 2016, 5-9, dimostrano con un'indagine condotta su 300 madri a Ravansar, nella provincia di Kermanshah in Iran, come il primo fattore determinante per la perpetuazione della pratica sia pur sempre l'atteggiamento delle madri, specie se anziane, poco istruite e residenti in zone rurali.

³⁰ Affermare che le FGM sono volute anche dalle donne suggerisce quanto sia riduttivo interpretarle esclusivamente come una forma di dominazione maschile. Al contrario, riconoscere il ruolo fondamentale della popolazione femminile tanto nel preservare quanto nell'abbandonare tali pratiche significa essere consapevoli che, in Europa come altrove, politiche e azioni in questo settore non possano prescindere, per essere davvero efficaci, dal coinvolgimento diretto delle donne stesse. Siffatto rilievo è messo in luce da: MANCINI, *Introduzione all'antropologia giuridica*, Torino, 2015, 73.

³¹ L'età di sottoposizione a FGM muta non solo con riguardo al gruppo etnico considerato, ma anche in virtù della zona geografica di esecuzione e della tipologia di intervento. Donne e bambine vengono usualmente sottoposte al taglio rituale durante un arco di tempo che va dalla nascita sino al momento antecedente al matrimonio, di norma prima dei 15 anni. Sparute sono le comunità che eseguono ablazioni ai genitali femminili durante la gravidanza o successivamente al parto (è il caso del gruppo etnico degli Ibo Ogbaru in Nigeria, delle giovani Senoufo in Costa d'Avorio, in Ghana, in Mali e in Burkina Faso, dei Kissi in Guinea o dei Kehal a Nord-Ovest dell'India). Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori di: HOLAS, *Les Sénoufo, y compris les Minianka*, Paris, 1957, 95; ERLICH, *La femme blessée. Essai sur les mutilations sexuelles féminines*, Paris, 1986, 32-35; GILLETTE, *La polygamie et l'excision dans l'immigration africaine en France analysées sous l'angle de la souffrance sociale des femmes*, Tesi di dottorato in sociologia, Université Paris 7- Denis Diderot, U.F.R. de Science Sociales, 1997, 90-96.

³² BELLUCCI, *Immigrazione, escissione e diritto in Francia*, in *Soc. dir.*, 2006, 3, 188; ID., *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, Milano, 2012, 85; ID., *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2015, 15/2, 133; ID., *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, 26, 13; ID., *Mainstreaming gender into female genital modifications and criminal law: a fruitful combination? The ruling issued by the Court of Appeal of Venice on 23 November 2012*, in RÍOS-VEGA-RUGGIU-SPIGNO, *Justice and culture. Theory and practice concerning the use of culture in courtrooms*, Napoli, 2020, 183.

essere all'oscuro riguardo all'operazione genitale sulla propria figlia, ma anzi di sponsorizzarla.

Considerare, come ha fatto anche il Tribunale di Torino nel precedente giudiziario, incerta la conoscenza dei padri delle FGM eseguite sulle figlie, ritenendo l'intervento «un costume tradizionale di pressoché esclusivo appannaggio della componente femminile della società» rappresenta, dunque, un chiaro fraintendimento delle reali dinamiche della vicenda.

Se, invece, l'*affaire de femmes* è pronunciato dalla madre della giovane escissa, l'espressione è sovente seguita da affermazioni del tipo: «Dipende dalle madri, dalle zie, dalle sorelle» e si comprende alla luce della concezione, diffusa prevalentemente nell'Africa occidentale, per cui quando si parla di famiglia non si intende quella coniugale, bensì quella allargata, costituita da un numero elevato di componenti, tutti aventi diritti sulla bambina³³.

Primeggia, tuttavia - e lo si vede anche in sentenza con riferimento all'espressione «usanza» - tra le motivazioni addotte³⁴ dai principali attori e attrici sociali per legittimare il perpetrarsi di tutte le operazioni di alterazione permanente dei genitali femminili, tanto nei Paesi di origine quanto nella diaspora, «*la coutume*³⁵». Le donne immigrate, spesso relegate ad una dimensione privata, domestica, «non aspirano infatti a integrarsi, per la paura che accettando, anche in parte, le regole della società di accoglienza venga poi loro negata la possibilità di un ritorno. Ritorno che sarà fisicamente possibile, ma socialmente

³³ BELLUCCI, *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, cit., 80; ID., *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, cit., 129-130; ID., *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, cit., 12; ID., *Mainstreaming gender into female genital modifications and criminal law: a fruitful combination? The ruling issued by the Court of Appeal of Venice on 23 November 2012*, in RIOS-VEGA-RUGGIU-SPIGNO, *Justice and culture. Theory and practice concerning the use of culture in courtrooms*, cit., 180.

³⁴ Se l'infibulazione è la guardiana della verginità e della fedeltà femminile, la cui funzione è palesemente quella di impedire rapporti extraconiugali, come una sorta di cintura di castità *ante litteram*, le altre operazioni ai genitali femminili sono, invece, ancorate a una pluralità di argomentazioni, essenzialmente riconducibili a ragioni socio-culturali, credenze mitologico-religiose e motivi igienico-profilattici. Per una ricostruzione approfondita di tali argomentazioni si rinvia a: PASQUINELLI (a cura di), *Antropologia delle mutilazioni genitali femminili*, Roma, 2000; FRANCHI, «*Vergini si diventa e non si nasce*»: l'infibulazione, tra differenza culturale e violazione dei diritti umani, in *Sociologia e ricerca sociale*, 2002, 70, 121; FUSASCHI, *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Torino, 2003; BELLUCCI, *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, cit., 77 ss.

³⁵ Prediligo la traduzione di *coutume* con consuetudine, rispetto a «costume», a «usanza» o a «tradizione», per la sua appartenenza al linguaggio giuridico.

inaccettabile³⁶». Il timore di staccarsi completamente dal Paese d'origine, e così dalla famiglia, di abbandonare le tradizioni e di essere, di conseguenza, emarginate al ritorno, spingono le famiglie praticanti ad attribuire alle FGM un preciso valore identitario: contrapponendosi ai modelli culturali del Paese occidentale³⁷ di arrivo, le pratiche mutilatorie vengono eseguite per contrastare, almeno simbolicamente, questa acculturazione forzata, ritrovando i legami con le proprie radici culturali e, al contempo, contribuendo ad accrescere la propria marginalizzazione nei Paesi di accoglienza³⁸. È, infatti, il rischio della sanzione, il sentirsi stranieri tanto in Europa quanto in Africa a costituire la causa principale di accettazione di tale nociva consuetudine³⁹: non essere sottoposta a tali pratiche equivale per la donna ad essere esclusa e denigrata dal gruppo sociale cui appartiene⁴⁰.

Tale pressione sociale, più volte appalesata anche dagli stessi imputati del processo pordenonese, prevale anche contro un'eventuale proibizione delle stesse FGM da parte dello Stato, sia di origine (in Burkina Faso la pratica è vietata dalla legge sin dal 1996⁴¹) sia di accoglienza. Le comunità praticanti sono, infatti,

³⁶ GILLETTE FRENOY, *L'excision et sa présence en France*, in *l'Ethnographie*, 1992, 88, 31.

³⁷ L'espressione «occidentale» è piuttosto «ridicola», dal momento che il fatto che si sia ad Oriente o ad Occidente dipende solo da dove ci si trova sul globo. Pur consapevole della sua soggettività, la utilizzo per indicare un'area del mondo astrattamente configurata, coincidente con l'Europa, il Nord America e l'Australia.

³⁸ FAVALI, *Le mutilazioni del corpo: tra relativismo e universalismo. Oltre i diritti fondamentali?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2002, XX, 1, 122; FUSASCHI, *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, cit., 111; VANZAN-MIAZZI, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Dir. imm. cit.*, 2006, 1, 22; GUALCO-RENSI-BARBIERI, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie, fattori culturali e psicosociali, richiami normativi*, in *Rass. it. crim.*, 2009, III, 2, 273; BELLUCCI, *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, cit., 129; ID., *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, cit., 12.

³⁹ CECERE, *Le mutilazioni dei genitali femminili*, in *Sistema informativo a schede*, Istituto di Ricerche Internazionale Archivio Disarmo, 2005, 12, 3.

⁴⁰ FAINZANG, *Excision et ordre social*, in *Droit et Cultures*, 1990, 20, 179; FACCHI, *L'escissione: un caso giudiziario*, in *Soc. dir.*, 1992, 1, 116; ID., *L'escissione: pratiche tradizionali e tutela delle minorenni*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 4, 502; PASQUINELLI (a cura di), *Antropologia delle mutilazioni genitali femminili*, cit., 11; PITCH, *La legge giusta. Il trattamento giuridico delle mutilazioni dei genitali femminili*, AIDOS, 2000, 3; FAVALI, *Le mutilazioni del corpo: tra relativismo e universalismo. Oltre i diritti fondamentali?*, cit., 123; PAGANELLI-VENTURA, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, cit., 455; GUALCO-RENSI-BARBIERI, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie, fattori culturali e psicosociali, richiami normativi*, cit., 273-274; MANCINI, *Introduzione all'antropologia giuridica*, cit., 72; DI IORIO, *Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2019, 12, 11.

⁴¹ L'art. 380 del Codice penale del Burkina Faso, modificato dalla legge n. 043/96/ADP del 13 Novembre

sottoposte a due sistemi normativi concorrenti e paralleli: quello nazionale-ufficiale che, muovendo dalla salvaguardia dei diritti della persona, considera la pratica illecita e disumana, e quello locale-tradizionale, sentito come predominante in considerazione della vincolatività della consuetudine stessa⁴².

Tuttavia, considerare le pratiche mutilatorie come consuetudini non è privo di implicazioni, in quanto porta sovente a ritenere impossibile un loro superamento⁴³, quando al contrario, benché vissute e percepite come immutabili, in realtà le stesse sono in continuo movimento e mutamento⁴⁴: la scelta della medicalizzazione compiuta dalle madri mosse dal desiderio di evitare alle piccole il ricordo dell'operazione e la completa inversione del ruolo affidato al dolore – dapprima non solo conseguenza inevitabile, ma anche necessità per il suo valore formativo e di prova e la sua azione trasformatrice, mentre ora «non si

1996, stabilisce che «qualsiasi persona che violi o tenti di violare l'integrità fisica degli organi genitali femminili, sia attraverso la totale ablazione, sia attraverso l'escissione, l'infibulazione, la desensibilizzazione o qualunque altro mezzo, sarà punito con la prigione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 1.500.000,00 a 900.000,00 franchi o con solo una di queste pene». In caso di morte della donna, la pena può consistere nella reclusione da 5 a 10 anni. Inoltre, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 381, se l'agente è un medico professionista o un paramedico, la pena sarà pari al massimo edittale previsto. In tal caso, potrà aggiungersi anche la sospensione della relativa autorizzazione all'esercizio della professione per un periodo non superiore a 5 anni. Sanzioni pecuniarie da 50.000,00 a 100.000,00 franchi sono, altresì, previste per chi, essendo venuto a conoscenza dell'imminente effettuazione di una pratica di FGM, non abbia prontamente avvisato le autorità (art. 382). Si veda: DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 30.

⁴² FACCHI, *L'escissione: un caso giudiziario*, cit., 116; PITCH, *La legge giusta. Il trattamento giuridico delle mutilazioni dei genitali femminili*, cit., 3; PASQUINELLI, *Donne africane in Italia (Mutilazioni dei genitali femminili, identità di genere e appartenenza etnica)*, in *Questione giustizia*, 2001, 3, 488; MONTICELLI, *Le "cultural defenses" (esimenti culturali) e i reati "culturalmente orientati". Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *Ind. pen.*, 2003, 6, 566; BARBIERI-LUZZAGO, *Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili fra cultura, sessualità e distruttività*, in *Rass. it. crim.*, 2011, V, 1, 23; FANTAUZZI-MORTARA, *MGF: la forza della tradizione tra legalità, etica e clinica*, in *La medicina legale nella protezione dei diritti umani*, cit., 25.

⁴³ I principali alleati della tradizione nella conservazione della regola giuridica sono gli individui e i gruppi che avrebbero le ragioni più valide per auspicarne il superamento e questo spiega perché siano proprio coloro cui la mutilazione è inferta a resistere con maggior accanimento all'abbandono della stessa: un cambiamento di cui non sono prevedibili le conseguenze fa paura, mentre una tradizione consolidata crea aspettative, certezze ed anche un'economia funzionale alla sua perpetuazione, in: FAVALLI, *Le mutilazioni del corpo: tra relativismo e universalismo. Oltre i diritti fondamentali?*, cit., 123.

⁴⁴ FAVALLI, *Le mutilazioni del corpo: tra relativismo e universalismo. Oltre i diritti fondamentali?*, cit., 91; BELLUCCI, *Immigrazione, escissione e diritto in Francia*, cit., 185; ID., *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, cit., 40; ID., *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, cit., 135; MANCINI, *Introduzione all'antropologia giuridica*, cit., 72; ID., *Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale femminile. Un'analisi sociologica della legge n. 7/2006*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2017, 2, 402.

comprende più il suo messaggio, non si vuole più raccogliere la sua sfida e soprattutto non si cerca più di provocarlo⁴⁵» – costituiscono un evidente segnale in tal senso.

Tali considerazioni culturali, benché non esplicitamente ricostruite nella sentenza (come invece è avvenuto nel caso trattato avanti al Tribunale di Verona), sono state giudicate irrilevanti dalla magistratura italiana – salvo che in sede di commisurazione della pena – in quanto, qualora si attribuisse alle stesse una certa valenza, si finirebbe col vanificare la finalità stessa per la quale la norma incriminatrice *ad hoc* è stata introdotta nell’ordinamento italiano, ovvero quella, per stessa ammissione dei proponenti⁴⁶, di rendere il disvalore del fatto più evidente e, al tempo stesso, di non punire troppo lievemente le FGM.

Con riguardo poi al dolo espressamente richiesto dalla norma incriminatrice, i giudici friulani, pur non prendendo in considerazione le implicazioni psico-fisiche derivanti dall’escissione, né la circostanza che l’ultima figlia della coppia, come da certificato medico in atti, sia fisicamente integra⁴⁷, hanno ritenuto l’elemento soggettivo pienamente sussistente nel caso di specie, non solo per l’oggettiva diffusione della pratica nella comunità di appartenenza – rilevante, in tal senso, l’affermazione dell’imputato all’assistente sociale incaricata di seguire la famiglia di non aver «mai visto una donna non mutilata ai genitali» – ma anche per la conoscenza, da parte di entrambi, della persistenza con cui la nonna materna aveva manifestato il desiderio di sottoporre la nipote ad escissione e del fatto che la stessa imputata avesse subito da bambina il medesimo taglio. Il che, ha chiarito la sentenza di primo grado, ha comportato tanto la conoscibilità da parte degli imputati del rischio di verificazione dell’evento, quanto la concreta attuabilità dell’azione doverosa su di loro incombente per evitarlo, ovvero il non lasciare la figlia alle cure della nonna.

È relativamente alla dosimetria punitiva della vicenda in esame che il Tribunale, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di aver commesso il fatto in danno di una minore, ha valorizzato, oltre all’incensuratezza, proprio il forte condizionamento culturale e le generali capacità genitoriali degli imputati, condannandoli ad una pena non particolarmente grave,

⁴⁵ RAULIN, *Femme en cause: mutilations sexuelles des fillettes africaines en France aujourd’hui*, cit., 45.

⁴⁶ Si veda, tra gli altri, l’intervento di Boschetto, seduta del Senato del 24 maggio 2005: «l’individuazione di un reato specifico, oltre a quello di lesioni, offre il vantaggio di rendere la norma più evidente e di consentire maggiormente il lavoro di prevenzione».

⁴⁷ Si rilevi come tale aspetto sia stato, invece, valutato positivamente nel momento della quantificazione della pena dell’imputata nel precedente giudiziario celebrato innanzi al Tribunale di Torino.

e cioè a 2 anni di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, e alla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, entrambe peraltro con concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Prima di trarre alcune considerazioni conclusive sull'adeguatezza e sull'efficacia della norma incriminatrice *ad hoc* per la criminalizzazione della pratica delle FGM in Italia, preme svolgere un breve confronto comparatistico con uno dei Paesi che tra i primi si è trovato a fronteggiare il fenomeno, ossia la Francia, attraverso l'analisi di un celebre caso giudiziario, l'*affaire Coulibaly*, che si rivela particolarmente utile allo scopo, tracciando i contorni della risposta dell'ordinamento giuridico d'Oltralpe, il quale, come risaputo, muovendo dalla concezione per cui gli immigrati non sono solo appartenenti ad un gruppo etnico, ma sono soprattutto individui⁴⁸, ha prodotto, a partire dal 1979⁴⁹, una

⁴⁸ La posizione istituzionale francese rispetto al tema migratorio e a quello escissorio è espressa dall'Haut Conseil à l'Intégration già dal suo primo rapporto del Marzo 1991 e chiarita nei successivi, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti: Haut Conseil à l'Intégration, *Pour un modèle français d'intégration*, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, marzo 1991; Haut Conseil à l'Intégration, *Conditions juridiques et culturelles de l'intégration*, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, marzo 1992; Haut Conseil à l'Intégration, *Liens culturels et intégration*, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, giugno 1995; Haut Conseil à l'Intégration, *Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité*, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, giugno 1997; per un commento sui rapporti si veda: VERDIER, *Entre l'intégration et l'exclusion. La France face à ses immigrés d'Afrique noire*, in *Soc. dir.*, 1994, 1, 132. A ulteriore conferma della concezione assimilazionista, si rilevi che la Francia, in sede di ratifica del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha formulato una riserva di non applicabilità nel proprio territorio dell'art. 27 del Patto, in quanto tale disposizione, in una logica contraria a quella del modello francese d'integrazione, sancisce che «in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo». Analoga riserva è stata poi formulata dalla Francia anche in sede di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, in relazione all'art. 30 della stessa, che, in un'ottica opposta a quella assimilazionista, prevede che «negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo».

⁴⁹ Dal 1979, anno in cui il primo *affaire* di escissione è stato deciso da una giurisdizione francese, alla fine degli anni '80 i casi di mutilazione sessuale sono stati giudicati dal *Tribunal Correctionnel*. È a partire dal 20 agosto 1983 che la pratica inizia ad essere considerata come un reato di ben più grave entità, come un *crime* (non più come *déli*) di competenza della Corte d'Assise. Il *leading case* per il mutamento della qualificazione giuridica delle mutilazioni sessuali è stato quello riguardante una donna bretone, quindi non di origine africana, che in un momento di follia aveva amputato alla figlia il clitoride e le piccole labbra. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sentenza della Cour de Cassation, Chambre criminelle, del 20 Août 1983, in *Bulletin criminel*, 229, 582-584 e al commento alla stessa di LEVASSEUR, *Violences*

serie continua di condanne di genitori e tagliatrici⁵⁰, utilizzando esclusivamente le norme ordinarie, specie il vecchio (*ante* riforma del 1994) art. 312 c.p., rubricato «*coups et blessures*» (l'equivalente delle nostre lesioni personali), e l'attuale art. 222 c.p., per cui il reato viene oggi punito a titolo di «violenza intenzionale».

4. *L'evoluzione da délit a crime nella giurisprudenza francese: l'affaire Coulibaly*. Si deve procedere con rigoroso ordine nella descrizione dell'*affaire* Coulibaly, posto che è durante lo stesso che la mutilazione sessuale femminile è divenuta un vero e proprio *crime* perseguibile in Corte d'Assise.

Nel 1982 è stata eseguita l'escissione sulle cinque figlie di Sory Coulibaly e della sua prima moglie, Semité. Quest'ultima era solita portare regolarmente le bambine dalla Dott.ssa Burchard, medico della P.M.I. (*Protection Maternelle et Infantile*)⁵¹, che, avendo riscontrato il taglio rituale sulle stesse, l'aveva quindi prontamente informata sulle conseguenze giuridiche della mutilazione sessuale in Francia. La donna, infatti, aveva anche una sesta figlia, sulla quale non era ancora stato compiuto l'intervento. Nel gennaio del 1984 il medico, tuttavia, ha constatato che anche sulla minore era stata eseguita la mutilazione. Nel

à enfant de moins de quinze ans entraînant une mutilation, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1984, 1, 73-74.

⁵⁰ I processi celebrati davanti al Tribunal correctionnel sono stati quattro: Doua, Doucara, Traoré, Coulibaly (I parte); quelli in Cour d'Assises sono ben più numerosi (l'ultimo cronologicamente accertato risale al 31 marzo 2022): l'*affaire* Baradj, Fofana Traoré, Soumaré, Coulibaly-Keità (parte II), Teneng Jahate, Diané, Camara, Traore-Doucoure, Diagouraga, Hidara, Diarra, Traoré-Diarra-Gréou, l'*affaire* devant le Tribunal de Compiègne del 1995, l'*affaire* Ba, Aidara, Gakou, l'*affaire* devant le Tribunal de Reims, l'*affaire* Diako, Kantè, Gréou, Kebe, l'*affaire* devant la Cour d'Assises de Nevers, l'*affaire* Sakiliba, Niare, Wagué-Diawara e l'*affaire* devant la Cour d'Assises de la Sarthe. Ho ricostruito, per la prima volta in Europa, le vicende fattuali sottese ai processi francesi celebrati in materia di mutilazioni sessuali nella mia tesi di laurea, per la quale ho vinto il "Premio CAIT - II edizione (2023)", cui, se mi è permesso, rinvio per ulteriori approfondimenti.

⁵¹ Dall'analisi processuale è emerso che le denunce dei casi di mutilazione sessuale provenivano per la maggior parte dai centri della P.M.I. in cui le bambine venivano portate per esami di controllo dalle madri. Si tratta di centri sanitari pubblici che le madri africane, generalmente molto interessate alla salute dei loro figli, sono solite frequentare con regolarità. All'interno di tali ambienti, medici preparati affrontano, in un clima di confidenza e di fiducia, la questione della mutilazione sessuale sotto il profilo della salute della bambina, solitamente affiancati da interpreti originarie delle aree di maggior diffusione della pratica, che si rivolgono alle madri nel loro stesso dialetto evitando approcci azzardati e aggressivi. Per approfondimenti sul ruolo delle P.M.I. si rinvia all'intervista dalla Dott.ssa Emmanuelle Piet del dipartimento di Seine-Saint-Denis, incaricata del coordinamento dei centri di pianificazione familiare: PIET, *Excision et prévention*, in *L'immigration face aux lois de la République*, a cura di Rude Antoine, in *Droit & Société*, 1993, 201-202.

novembre dello stesso anno, la seconda moglie di Sory si è rivolta alla dottoressa per sua figlia, raccontandole che la festa per l'escissione della bambina era già stata organizzata e chiedendole di effettuare lei stessa l'operazione. La dottoressa ha subito segnalato il caso alla polizia per impedirne l'esecuzione. È stato, quindi, designato un giudice istruttore.

I coniugi Coulibaly sono stati accusati davanti alla *XV Chambre correctionnelle* di complicità in «violenze ad un bambino minore di 15 anni»: la madre per aver assistito l'*exciseuse* durante l'intervento e il padre per aver fornito i mezzi necessari per la sua retribuzione⁵².

Linda Weil-Curiel⁵³, per *SOS Femmes Alternative*, costituitasi parte civile, ha sollevato l'incompetenza del Tribunale, sostenendo che questa «mutilazione volontaria è riconosciuta come tale dall'insieme del corpo medico e deve determinare la comparizione degli imputati davanti alla *Cour d'Assises*; ciò non significa che essi incorreranno in una sanzione più severa». Anche Catherin Sviloff, per *Enfance et Partage*, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, precisando che: «L'escissione è l'ablazione di un organo sano e funzionale; la perdita di una funzione che determina l'idea di mutilazione è individuale, ma anche sociale. S'intende l'importanza di questo organo certo piccolo, ma il cui ruolo è infinitamente grande»⁵⁴.

Il Sostituto Procuratore, una donna, ha chiesto un anno di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena per la madre e che fossero fatte cadere le accuse contro il padre, ritenendo la mutilazione sessuale «*une affaire de femmes*» e che, dunque, lo stesso non fosse al corrente dell'intervento. Ha quindi domandato al Tribunale di moderare la pena, tenuto conto dei *tiraillements*, cioè gli «strattoni», i «tira e molla» culturali in cui sono stati presi gli imputati.

⁵² NISAK, «*Qu'il est long le chemin*». *L'excision: une pratique en recul? (enquête)*, in *Enfant d'abord*, 1986, 44.

⁵³ In fase di stesura della mia tesi di laurea ho avuto il privilegio di intervistare Maître Weil-Curiel, l'avvocata parigina che dagli anni '80 si è battuta, costituendosi parte civile con diverse associazioni, in circa 40 processi facendo condannare oltre 100 imputati (tra genitori e tagliatrici), la quale sin da subito mi ha chiarito prediligere l'espressione «mutilazioni sessuali» rispetto a quella internazionalmente accolta «mutilazioni genitali femminili», «per un semplice motivo: lo scopo delle mutilazioni è quello di privare della sessualità e del piacere sessuale. È un aspetto che appartiene al mondo animale, che insegna al sesso femminile la sottomissione. L'indipendenza sessuale non esiste e sono le stesse donne africane a testimoniare: "Quando mio marito viene da me, fisso il soffitto e non provo nulla". Private del clitoride, queste donne sono impossibilitate a provare piacere durante il rapporto».

⁵⁴ NISAK, «*Qu'il est long le chemin*». *L'excision: une pratique en recul? (enquête)*, cit., 44.

Il Tribunale di Parigi si è dichiarato incompetente e il *Parquet* ha appellato la sua decisione. In questa sede, il P.M. ha sostenuto che l'elemento intenzionale della mutilazione non esisteva. A suo dire, si era trattato «di escissione rituale praticata a richiesta dei genitori del Mali che subiscono l'impronta della loro cultura ancestrale»⁵⁵.

La Corte d'Appello si è dichiarata, tuttavia, incompetente⁵⁶, basandosi sulla pronuncia della Camera Criminale della Corte di Cassazione, risalente al 20 Agosto 1983, nella quale la mutilazione veniva annoverata tra i *crimes*⁵⁷. La *Cour d'Appel* ha, nello specifico, constatato che né i genitori né il P.M. hanno discusso il carattere volontario di questi comportamenti e ha ricordato che per la legge il movente non influisce né sull'esistenza dell'infrazione, né sulla sua qualificazione. Inoltre, i giudici hanno suggerito che i fatti potrebbero ricadere nell'ambito dell'art. 312, co. 1-3 e 2-2 c.p., per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. Infine, la Corte ha sostenuto la competenza della *Cour d'Assises*⁵⁸.

Bisogna tuttavia precisare che, a causa dei tempi della giustizia, l'*affaire* Coulibaly non è stato il primo ad essere trattato in Corte d'Assise. La competenza della Corte è, in effetti, stata accertata definitivamente solo il 9 Maggio 1990, quando la *Chambre criminelle* della *Cour de Cassation* ha confermato la qualificazione criminale dei fatti imputati ai coniugi Coulibaly e alla donna accusata di essere l'*exciseuse*, tanto che nel frattempo un altro caso davanti alla *Cour d'Assises du Val-d'Oise* si era già concluso.

Fondamentale per la ricostruzione della vicenda fattuale sottesa alla pronuncia in esame è stata la requisitoria della pubblica accusa, Commaret, che si è aperta con l'affermazione della non ordinarietà di tale processo, in quanto, al di là dei fatti addebitati e dei soggetti accusati, si confrontavano in esso i concetti «della legge e della consuetudine, dell'inaccettabile e del tollerabile, dell'universalità di certi valori e del relativismo culturale».

In questa causa, ha chiarito Commaret, due certezze si sono imposte fin da subito. La prima è stata che le sei figlie degli imputati, nate a Parigi tra il 1976

⁵⁵ LEVASSEUR, *Violences entraînant mutilation. Excision*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1989, 1, 109; VERNIER, *Le traitement pénal de l'excision en France: historique*, in *Droit et Cultures*, 1990, 20, 196.

⁵⁶ LEVASSEUR, *Violences entraînant mutilation. Excision*, cit., 109; ID., *Violences volontaires. Excision*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1991, 3, 565; WINTER, *Women, the Law, and Cultural Relativism in France: The Case of Excision*, in *Signs*, 1994, 19, 4, 945.

⁵⁷ Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 Août 1983, cit., 582-584.

⁵⁸ LEVASSEUR, *Violences entraînant mutilation. Excision*, cit., 109.

e il 1983, sono state escisse sul suolo francese, le prime cinque nel 1982, per quanto asseritamente sostenuto dagli imputati stessi, mentre l'ultima tra le due visite mediche al Centro P.M.I. del XIX *arrondissement*, quindi in un periodo compreso tra dicembre 1983 e gennaio 1984. Tutte e sei hanno subito una clitoridectomia, accompagnata per quattro di loro dall'ablazione delle piccole labbra. La seconda certezza è stata, invece, data dal fatto che Semité Diarra, sposata Coulibaly, madre delle minori, ha ammesso di essere stata l'istigatrice di questi interventi, per attaccamento alle tradizioni della regione di Kayes, in Mali, di cui è originaria, essendo stata anche lei escissa. Ella ha dichiarato di aver personalmente assistito l'*exciseuse*, tenendo aperte le gambe delle figlie durante la durata di queste operazioni.

A queste due certezze si sono però contrapposti quattro interrogativi: *in primis*, se sia stata davvero Ramata Keita⁵⁹, benché lo contesti, la tagliatrice delle piccole maliane? *In secundis*, Sory Coulibaly, loro padre, ha ordinato e finanziato queste escissioni? *In tertiis*, l'escissione cadeva sotto i colpi della legge penale francese? Costituiva, in altri termini, su suolo francese una violenza volontaria, illegittima e mutilante? *In quartis*, in caso affermativo, come doveva essere sanzionata tale consuetudine?

Nel rispondere alle questioni, Commaret ha riportato alcune informazioni raccolte nel corso del dibattimento. Quanto alla prima, egli ha affermato: «Arroccata nella sua dignità, murata dentro a un silenzio dal quale non è uscita se non che per addebitarsi contraddizioni», Ramata Keita «nega, lo sapete, qualsiasi partecipazione attiva a questi interventi». Eppure a suo carico è stato riunito un certo numero di elementi. In primo luogo, la Keita è stata chiamata in causa, in maniera formale e reiterata durante tutta l'istruttoria e gli interrogatori, da Semité Coulibaly, che non ha nascosto di aver fatto ricorso a lei con cognizione di causa, conoscendo la sua professionalità nell'eseguire l'escissione. Ramata Keita si è quindi recata a due riprese al domicilio della famiglia Coulibaly e ha «*coupé*» (tagliato) le sei bambine. Le accuse rinnovate da Semité hanno, pertanto, costituito il primo elemento a suo carico. Tali addebiti hanno trovato conferma nella scoperta, nel domicilio della Keita, di una rubrica contenente le identità e i numeri di telefono di 18 famiglie africane che hanno fatto escindere le proprie figlie. Inoltre, e questo è il terzo elemento di convincimento

⁵⁹ Nota come Aramata Souko Keita in: VERDIER, *Une exciseuse en Cour d'Assises. Le procès de Soko Aramata Keita*, in *Droit et Cultures*, 1991, 21, 184-187; nonché come Aramata Sakho in: HENRY-WEIL CUREL, *Exciseuse*, Paris, 2007, 41.

messo agli atti, le testimonianze di alcune vicine di casa (Marcelle Bardin e Alain Gosserez) hanno comprovato visite costanti al domicilio dell'imputata da parte di donne africane cariche di bambine, pianti di bimbi sofferenti e odore di incenso che si liberava nell'aria durante le sedute per dar loro una parvenza di magia. L'interprete che ha assistito l'accusata durante la perizia psichiatrica eseguita dal Dr. Erlich non ha mancato di sottolineare che Ramata Keita apparteneva, come suo marito, alla casta dei *forgerons*⁶⁰. «I membri di questa casta», ha osservato Commaret, «beneficiano nella tribù di un prestigio considerevole. Soltanto loro hanno il potere di circoncidere e di escindere. Potere e prestigio sono accresciuti dal carattere particolarmente lucrativo delle loro attività». Interrogata dal Dr. Troisier che ha effettuato la visita ginecologica delle sei ragazzine, Semité Coulibaly ha ammesso che la tariffa pattuita con l'*exciseuse* per l'intervento era di 200 franchi. Presso il domicilio della Keita è stata scoperta una somma di 20.000 franchi liquidi, oltre a matrici di vaglia indirizzati ad un certo Bagdassarian, «per la sommetta di 67.000 franchi». Ramata Keita non lavorava. Suo marito, operaio alla Citroën, guadagnava all'epoca 4.000 franchi al mese. «Da dove provenivano quindi queste somme non certo trascurabili?», si è interrogata l'accusa, «da un commercio parallelo di tessuti africani, verrà obiettato. Questo commercio era reale, ne convengo, ma serviva soltanto a mio avviso a riciclare il denaro proveniente dalla pratica dell'escissione», ha concluso Commaret, aggiungendo che fino all'arresto di Ramata Keita gli acquisti della coppia ammontavano a una somma globale annuale che variava tra i 20.000 e i 50.000 franchi, mentre l'anno che ha seguito la condanna e l'incarcerazione provvisoria della stessa, la cifra è precipitata a 3.000 franchi, sicché, «se il rispetto della consuetudine impone alle famiglie che fanno escindere le loro bambine un certo sacrificio finanziario, paragonato alle loro modiche entrate, la ripetizione di queste pratiche risulta particolarmente proficua per

⁶⁰ Ci si affida alle *forgeronnes* in numerose società dell'Africa occidentale, in particolare nel gruppo Mandè, presso i Bambara, i Diakhanké, i Malinké, i Mandingue, i Nyominka, i Socé e i Soninké, così come in quello Halpulaar, presso i Peul e i Toucouleur. In Somalia è invece la *Gedda* ad occuparsi delle bambine: letteralmente «nonna», intesa però non tanto dal punto di vista parentale, quanto piuttosto come anziana del villaggio. Talvolta la prerogativa del taglio è affidata alle madri stesse, come nel caso dei Masai Navaisha, o alle sorelle più grandi. I segreti del mestiere si tramandano di madre in figlia, tra le donne della famiglia, con un apprendistato che si avvia sin dalla più tenera età. L'appartenenza alla casta dei fabbri è stata rivendicata più volte e con fierezza anche da Mama Gréou, l'*exciseuse* più richiesta nelle *banlieues* parigine, nel corso del processo che l'ha vista al banco degli imputati: «Dal momento che si tratta di una tradizione, i nobili vanno alla ricerca della moglie del fabbro. Se non la trovano, non fanno escindere la loro figlia». Si veda: HENRY-WEIL CUREL, *Exciseuse*, cit., 60, trad. a mia cura.

coloro che fanno questo mestiere». Il P.M. ha, quindi, continuato: «Voi non potete, a mio avviso, rivolgere lo stesso sguardo e, dunque, lo stesso giudizio di valore sulle motivazioni legate alla consuetudine dei coniugi Coulibaly, da un lato, e, dall'altro, sulle motivazioni diversamente interessate, ovvero sui profitti attesi da Ramata Keita, grazie a questa pratica reiterata, abituale dell'escissione», ritenendo questo il quinto e ultimo elemento a carico dell'imputata.

Commaret, a questo punto, dopo aver sottolineato che per i Coulibaly l'ablazione delle figlie deve aver rappresentato una spesa complessiva di 1.200 franchi, si è chiesto retoricamente come si potesse immaginare, anche se apparentemente l'escissione era un «*affaire des femmes*», «che Sory Coulibaly, padre delle escisse, il solo attore economico del focolare, non sia stato consultato e sollecitato prima di questi interventi per finanziarli». Tutti i rapporti redatti in materia di escissione hanno dimostrato «la connivenza necessaria dei capi famiglia nella perennità della pratica. Non solo perché ne sono i finanziatori, ma allo stesso tempo perché ne sono in realtà i soli beneficiari, assicurandosi con questo espediente, la fedeltà e la sottomissione delle loro donne, la possibilità di matrimonio delle loro figlie, che permette [loro] di ottenere il prezzo della sposa». Sory Coulibaly era, per l'accusa, «complice di assistenza finanziaria e di istruzioni date per mutilazioni etniche praticate sulle figlie, anche se non vi ha materialmente partecipato».

Avendo così definito le responsabilità materiali, morali o finanziarie di ciascuno degli accusati di questo processo, Commaret ha quindi ritenuto fosse il momento di entrare a «gamba tesa» nel dibattito giuridico e, a margine, in quello sociale, e per questo si è chiesto: «L'escissione, tradizione africana, vissuta sotto la pressione del gruppo etnico come un imperativo per l'inserimento sociale, non costituisce tuttavia una violenza illegittima e mutilante, penalmente interdetta e perseguita sul suolo francese?», concludendo che la stessa configurava un «marchio di inferiorità, una ferita mutilante e pericolosa. Chi oserebbe negarlo? Tutti i medici che si sono succeduti alla sbarra erano concordi sulla sua nocività».

Commaret ha poi ricordato che in Francia, a partire dalla sentenza della *Cour de Cassation* del 1983, l'escissione è stata considerata un crimine. A suo parere, nel caso di specie, sono state integrate le condizioni della conoscenza della legge, della volontà di nuocere e dell'assenza di costrizione esteriore. Quanto al primo presupposto, nell'arringa tenuta da Linda Weil-Curiel la sera precedente si è dimostrata la cupa cronologia delle date salienti in materia di

escissione in Francia e tutto il corteo delle bambine decedute per non essere state subito protette, la risonanza mediatica e la direzione presa dalle associazioni africane, specie maliane, per far cessare queste morti inutili. Nel caso in esame, poi, la Dott.ssa Burchard aveva prontamente informato i genitori Coulibaly. Con riferimento invece alla seconda condizione, gli imputati non volevano certamente nuocere alle proprie figlie, ma radicarle nella loro cultura, il che al massimo poteva favorire l'applicazione di circostanze attenuanti. Il P.M., a tal proposito, ha concluso: «Il movente non fa venir meno l'infrazione. Dire che se non c'è la volontà di nuocere non c'è reato, significa deviare dallo spirito della legge». Infine, Commaret riteneva che la pressione della consuetudine non fosse irresistibile. Alcune associazioni di immigrati maliani e diverse famiglie provenienti dallo stesso Paese sono state infatti in grado di rifiutarla. L'escissione, al contrario, costituiva un atto organizzato, pensato, premeditato. «Conviene dunque dichiarare gli accusati colpevoli del crimine e questo a maggior ragione, visto che non siamo né i soli né i primi a fustigare questi retaggi di un'altra epoca», lo hanno già fatto altri Paesi europei e hanno cominciato ad agire per tal verso anche alcuni Paesi africani⁶¹. «L'escissione si pratica di meno negli ambienti privilegiati di Bamako. Non è mai stata praticata a Timbuctù o a Gao. Come si potrebbe giustificare che la si pratichi impunemente a Parigi?», ha dichiarato quindi Commaret. «Chi tra voi giurati potrebbe accettare che una consuetudine straniera che va sgretolandosi nei Paesi in cui è più diffusa costituisca un elemento giustificativo, a detrimento dell'uguaglianza di tutti davanti alla legge?». L'accusa ha quindi ricordato che, ratificando la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, la Francia ha preso chiara posizione, promettendo di proteggere tutti i bambini che vivevano sul proprio territorio senza discriminazioni contro ogni violenza fisica o morale, anche se esercitata su iniziativa dei loro stessi genitori, in nome del loro «interesse superiore». «Assolvere significherebbe ammettere l'inaccettabile in nome dell'esotismo. So che non lo farete».

Il P.M. ha, pertanto, chiesto nei confronti di Ramata Keita una pena di 5 anni di reclusione. Nei confronti dei coniugi Coulibaly, invece, Commaret non ha

⁶¹ Tra i Paesi ad alta prevalenza di FGM che ad oggi non sono ancora dotati di una normativa volta a contrastare il fenomeno troviamo la Somalia, la Liberia, il Mali, la Sierra Leone, il Camerun, l'Indonesia e le Maldive. Quanto al piano legislativo, si registrano due differenti vie: la prima, sempre meno percorsa, ritiene non necessario far ricorso ad un'autonoma figura di reato, sicché le mutilazioni sessuali ricadono, in tali casi, all'interno di altre fattispecie normative ordinariamente previste; la seconda, appannaggio di sempre più Stati africani, introduce una specifica disciplina *ad hoc* per contrastare il fenomeno.

domandato una condanna con concessione della sospensione condizionale della pena, ma una pena diversa, che permettesse «una migliore integrazione, ovvero, tradotto in termini giudiziari, una sorta di formazione di interesse generale imposta e accettata, suscettibile di aprir loro la via all’alfabetizzazione, all’educazione sanitaria, al dialogo interculturale e che sappia, forse un giorno, portare all’assimilazione di quei valori ai quali noi siamo visceralmente attaccati», aggiungendo che «senza accompagnamento logistico, la condizionale è un petardo bagnato. Senza effetto curativo è un semplice placebo». Tuttavia, dal momento che questa sanzione ancora non esisteva, l’accusa ha invitato i giurati a disegnarne i primi contorni giuridici, chiedendo per i coniugi Coulibaly la pena di 3 anni di reclusione con concessione della sospensione condizionale e messa alla prova, prevedendo altresì che un giudice di esecuzione penale li prendesse sotto la propria sorveglianza dalla fine del processo in corso per tutto il tempo fissato dalla giurì, circondandosi di tutti gli strumenti pubblici e associativi per favorire il dialogo e intimare loro, come l’art. 58-3 c.p.p. gli consentiva, di sottoporsi ad un «insegnamento educativo». «Il vostro verdetto avrà quindi una duplice dimensione: di fermezza e di immaginazione». «Non è forse così», ha concluso la sua arringa la pubblica accusa, «che può progredire il diritto?»⁶².

La *Cour d’Assises* di Parigi, l’8 Marzo 1991, dopo tre giorni di processo, ha condannato i coniugi Coulibaly a 5 anni di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena e 3 anni di messa alla prova, mentre Ramata Keita a 5 anni di reclusione⁶³.

Qualche mese dopo, il 28 Giugno 1991, la stessa *exciseuse* è stata giudicata dalla *Cour d’Assises* di Bobigny, per aver eseguito l’escissione su 16 bambine di 10 coppie di nazionalità senegalese e maliana, di cui una, Mary Ama Konté⁶⁴, morta in seguito all’operazione. In questo processo, oltre a Ramata Keita, sono stati condannati anche il marito della tagliatrice, Abdoulay Keita, e i genitori delle bambine, i cui nominativi erano stati rinvenuti nella rubrica

⁶² Affaire Keita. Cour d’Assises de Paris. 6-8 Mars 1991, *Réquisitoire de Mme Commaert*, in *Droit et Cultures*, 1991, 21, 193-201. I fatti sono parzialmente riportati anche da: WINTER, *Women, the Law, and Cultural Relativism in France: The Case of Excision*, cit., 946; BOURDIN, *L’excision, une coutume à l’épreuve de la loi*, Coédition Nena/Panafrika/Silex/Nouvelles Du Sud, 2018.

⁶³ LEVASSEUR, *Violences volontaires. Excision*, cit., 565.

⁶⁴ Le fonti riportano in maniera discordante: Mary Ama Konté (GILLETTE FAYE, *La juridiciarisation de l’excision: historique*, Edition G.A.M.S., Paris, Juillet 2022, 5) o Mariam (HENRY-WEIL CURIEL, *Exciseuse*, cit., 40).

summenzionata presso il domicilio dell'*exciseuse*. Quest'ultima è stata condannata a 4 anni di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena per un anno, mentre tra i genitori solo tre padri sono stati rilasciati, gli altri sono invece stati dichiarati colpevoli e puniti con un anno di reclusione, sempre con la condizionale. Il marito di Ramata Keita è stato condannato a 4 anni di reclusione, di cui 3 con concessione della sospensione condizionale della pena, per complicità nelle mutilazioni sessuali perpetrate dalla moglie su 4 bambine⁶⁵. A Bobigny poi, dato che non tutti gli imputati erano maggiorenni, il processo si è svolto a porte chiuse davanti alla *Cour d'Assises des mineurs*, il che ha comportato una mediatizzazione dell'*affaire* assai più limitata rispetto a quello celebrato avanti alla Corte di Parigi. È stata inoltre ammessa la costituzione di parte civile di una sola associazione: *Enfance et Partage*. Ha presieduto la Corte il giudice Yves Corneloup. Il processo è durato 8 giorni, suddivisi in due settimane, una parte dei quali è stata dedicata all'audizione dei numerosi imputati, l'altra a quella degli esperti e dei testimoni. Su autorizzazione del Presidente sono stati sentiti diversi etnologi, antropologi, medici, specie psichiatri, ed è stato proiettato un film sull'escissione⁶⁶. Hanno testimoniato solo personalità del mondo della ricerca e della scienza. Nell'arco di tutto il processo, Madame Tandia, originaria del Mali, ha ricoperto le funzioni di interprete. Ramata Keita ha avuto come difensore per questo *affaire* anche un avvocato senegalese parlante il suo stesso idioma, Xavier-Jean Keita⁶⁷ (l'altro avvocato è invece Inchausse). In questo processo, la tagliatrice non ha continuato a negare, bensì ha confessato. Un ulteriore elemento di differenziazione rispetto al precedente caso giudicato dalla Corte d'Assise di Parigi è dato dalla requisitoria della pubblica accusa, ove sono state chiaramente indicate le caratteristiche

⁶⁵ GILLETTE FRENOY, *L'excision et sa présence en France*, cit., 42; WINTER, *Women, the Law, and Cultural Relativism in France: The Case of Excision*, cit., 946-947; LEFEUVRE DEOTTE, *L'excision en procès: un différend culturel?*, Paris, 1997, 25; HENRY-WEIL CURIEL, *Exciseuse*, cit., 43; GILLETTE FAYE, *La juridiciarisation de l'excision: historique*, cit., 5.

⁶⁶ Il film era di ZIRNE, *L'Afrique accusée? L'excision et les droits de la femme*.

⁶⁷ L'avvocato, insieme al magistrato Corneloup, rientra tra coloro che avrebbero voluto che le mutilazioni sessuali in Francia costituissero oggetto di uno specifico testo di legge in modo da far comprendere con più facilità ai principali attori sociali che le pratiche di ablazione rituale in suolo francese sono vietate. Lo stesso difensore comparirà anche per l'*affaire* Diarra, Traore, Gréou, di qualche anno successivo. Per ulteriori approfondimenti sulle posizioni dell'avvocato e del magistrato si vedano: KEITA, *Rapport France-Afrique. Le droit au respect de l'intégrité physique et la coutume: la pratique de l'excision en France*, Publications du Barreau du Val de Marne, 1995, 16-19; CORNELOUP, *L'excision*, intervento all'*Académie de sciences d'outre mer*, 17 febbraio 1995, 112.

dell'escissione – quale segno della complementarità dei sessi, atto di incorporazione sociale, rito di passaggio, ferita purificatrice che dà accesso al matrimonio e alla fecondità – e l'assenza della volontà di nuocere alla bambina. Secondo il P.M., infatti, la mutilazione sessuale non costituiva un'attività lucrativa, ma un'obbligazione vincolante alla quale molto difficilmente i genitori sentivano di poter derogare senza perdere la propria identità culturale. Inoltre, all'epoca dei fatti, nel 1982-1983, il divieto non era ancora noto e, in ogni caso, molte erano state le difficoltà di comunicazione di queste donne dovute all'isolamento, al peso dei tabù e, in generale, alla consuetudine⁶⁸.

5. *Alcune riflessioni conclusive.* Dalla panoramica giurisprudenziale ricostruita si evince chiaramente il fatto che le FGM si innestano su un bagaglio culturale, l'unico non sequestrabile alla frontiera⁶⁹, di valori e motivazioni complessi ed eterogenei (identitari, religiosi, matrimoniali, igienico-profilattici, estetici e sociali) il cui obiettivo primo è quello di perseguire una strategia di assoggettamento delle donne, imprimendo uno stigma sui loro corpi, del tutto incompatibili con la visione della società civile italiana e, *tout court*, occidentale. A seguito dei moniti provenienti dagli organismi sovranazionali e internazionali⁷⁰, infatti, tutti gli Stati europei hanno avvertito la necessità di interventi ufficiali in materia, chi adottando specifiche norme *ad hoc*, ed è il caso italiano, chi, invece, inquadrando il fenomeno all'interno di fattispecie di reato già esistenti, quali le lesioni gravi e gravissime, l'omissione di soccorso e l'omicidio, come la Francia.

Assodato, dunque, il carattere di massima riprovazione sociale degli interventi di ablazione dei genitali femminili, l'efficienza dell'ordinamento giuridico d'Oltralpe, cui quello italiano non può non guardare, non è dovuta, come si potrebbe erroneamente ritenere, alla scelta di ricondurre tali pratiche all'interno delle ordinarie disposizioni incriminatrici – a tal proposito, si rilevi che non

⁶⁸ VERDIER, *Une exciseuse en Cour d'Assises. Le procès de Soko Aramata Keita*, in *Droit et Cultures*, 1991, 21, 184-187; ID., *Le double procès de Mme Kéita (Paris-Bobigny, mars-juin 1991)*, in *L'immigration face aux lois de la République*, a cura di Rude Antoine, Paris, 1992, 149-156; WINTER, *Women, the Law, and Cultural Relativism in France: The Case of Excision*, cit., 946-947.

⁶⁹ La metafora della cultura come unico bagaglio non sequestrabile alla frontiera è di BARBAGLI, *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Bologna, 2008, 188.

⁷⁰ L'approccio strategico globale contro le FGM quale intollerabile *vulnus* ai diritti fondamentali delle donne ha subito nel corso degli anni una crescita radicale: se fino agli anni '80 tali pratiche erano biasimate esclusivamente per i loro effetti perniciosi sulla salute, a partire dagli anni '90 le stesse sono state stigmatizzate anche sotto il profilo della violazione dei diritti umani e della violenza di genere.

discriminare sostanzialmente significa spesso doverlo fare formalmente – quanto piuttosto al capillare sistema preventivo attuato in materia e, specialmente, al ruolo principe per l’informazione e la cura svolto dai centri della P.M.I., anche grazie alla collaborazione con la C.A.M.S. (*Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles*), costituitasi parte civile in numerosi processi penali.

Guardando, infatti, ai singoli casi giudiziari, per individuarne similitudini e divergenze, essi si svolgono tutti sulla base di una sequenza procedurale ben precisa che prende avvio da una denuncia del personale medico-sanitario cui le bambine vengono portate *in extremis* per fronteggiare le conseguenze del taglio rituale. Solo nel precedente francese, le minori vengono portate dalle madri, contrariamente a quanto si possa pensare, molto attente alla salute delle figlie, nei centri della P.M.I. per esami di controllo, i cui contatti ripetuti con lo stesso medico specializzato, affiancato da un’interprete originaria del Paese di provenienza delle donne, permettono la creazione di un rapporto di confidenza e fiducia che le porta ad affrontare con meno apprensione la prospettiva di distaccarsi dalla consuetudine escissoria. «È falso», afferma la dott.ssa Piet del dipartimento di Seine-Saint-Denis, incaricata del coordinamento dei centri di pianificazione familiare, «affermare che i costumi sono ancestrali e non cambiano, sono cambiati in modo eclatante in questi 25 anni! Prima la mutilazione sessuale veniva eseguita con riti tradizionali, grandi feste, durante le quali si spiegava alle giovani come entrare nel dolore di essere nate donne [...]. In seguito, le si tagliava da neonate, perché non ne parlassero e non ricordassero l’intervento, almeno coscientemente [...]. Oggi, invece, viene fatto durante i viaggi di ritorno al proprio Paese d’origine: non importa quando e in quali condizioni. Tornano tagliate, sposate forzatamente e incinte a 15 anni e mezzo⁷¹». Simile tendenza trova conferma nella prassi giudiziaria: solo nell’*affaire Coulibaly*, il più risalente, le bambine sono state tagliate su suolo francese da un’*exciseuse* itinerante. Oggi, infatti, anche in Francia – e l’ultimo caso, quello dell’*affaire devant la Cour d’Assises de la Sarthe* ne è chiara testimonianza, essendosi i giudici pronunciati su una vedova di origine gibutiana che ha fatto escindere le sue tre figlie più grandi nel proprio Paese d’origine – è diffusa l’usanza dei famigerati viaggi vacanza dai nonni, specie nel periodo estivo, ove le minori, talvolta anche nell’assoluta inconsapevolezza o espressa contrarietà dei genitori,

⁷¹ HENRY-WEIL CURIEL, *Exciseuse*, cit., 226-228, trad. a mia cura.

vengono mutilate. In tal senso, una misura certamente auspicabile sarebbe quella della sottoposizione delle piccole, i cui genitori provengano da uno dei Paesi ad alta prevalenza di FGM, a visita ginecologica che ne attesti l'integrità corporale prima e dopo il viaggio nella terra di origine dei familiari.

Né può essere trascurata la scelta, tutta francese, che si è rivelata fondamentale per la transizione dalla giurisdizione del *Tribunal Correctionnel* a quella della *Cour d'Assises*, della costituzione di parte civile da parte di associazioni dedite alla cura dei minori e delle donne, grazie alla quale le bambine hanno ottenuto un risarcimento del danno, in alcuni casi anche solo a titolo simbolico, ma che, inserendosi in un ben più ampio quadro preventivo-repressivo, ha precluso ai genitori di inviare quello stesso denaro o parte di esso in Africa alla famiglia di origine. Negli altri ordinamenti europei simile atteggiamento difensivo non è (ancora) stato intrapreso, eppure anche una modesta somma potrebbe rivelarsi utile, specie in quelli in cui l'intervento chirurgico di ricostruzione, *rectius* riemersione, clitoridea⁷², non è coperto, come invece avviene nel Bel Paese, dal Servizio Sanitario Nazionale, permettendo alla futura donna, non solo di migliorare la propria salute e la propria sessualità, ma anche di esprimere chiaramente alla famiglia il proprio rifiuto all'escissione.

Guardando ora più precisamente al discusso ruolo della figura paterna nella perpetuazione della pratica, come accennato nell'analisi della pronuncia *in apicibus*, gran potere, specie nella diaspora, ove le donne non possono contare su una propria indipendenza economica derivante dalla coltivazione della terra o da piccoli commerci, in ordine all'*an* e al *quando* dell'intervento è proprio nelle mani dei padri, che si fanno carico del sostentamento della famiglia e, dunque,

⁷² L'intervento di ricostruzione del clitoride è disponibile in Francia, oltre che in Germania, ove è carico del sistema di sicurezza sociale, in Belgio, Svizzera e Svezia, accedendo a unità specializzate, nonché in Austria e nei Paesi Bassi, in regime di attività libero-professionale, e in Spagna e in Italia, in cliniche specialistiche. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: JOHNSDOTTER, *The Growing Demand in Europe for Reconstructive Clitoral Surgery after Female Genital Cutting: A Looping Effect of the Dominant Discourse?*, in *Droit et cultures*, 2020/1, 79, 141-166. Per la tecnica operatoria invece si vedano gli studi condotti da: THABET S.M.A., THABET A.S.M.A., *Defective sexuality and female circumcision: The cause and the possible management*, in *J. obstet. gynaecol. res.*, 2003, 29, 13-17; FOLDES, *Chirurgie plastique reconstructrice du clitoris après mutilation sexuelle*, in *Prog. urol.*, 2004, 14, 47-50; ABDULCADIR J.-RODRIGUEZ-SAY, *A systematic review of the evidence on clitoral reconstruction after female genital mutilation/cutting*, in *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 2015, 129, 93-97; ABDULCADIR J.-RODRIGUEZ-PETIGNAT-SAY, *Clitoral Reconstruction after Female Genital Mutilation/Cutting: Case Studies*, in *J. sex. med.*, 2015, 12, 274-281; AURICCHIO-GARZON-POMINI-LAGANÀ-CASARIN-CROMI-GHEZZI-VIGATO-FRANCHI, *Clitoral reconstructive surgery after female genital mutilation: A systematic review*, in *Sexual & Reproductive Healthcare*, 2021, 29, 1-6.

anche del pagamento del servizio alla tagliatrice, sempre ben ricompensata: un tempo, attraverso particolari corvée o mediante una certa quantità di conchiglie, stoffe o cibo, oggi, invece, con transazioni economiche, che variano a seconda del contesto di esecuzione e della propria abilità manuale⁷³. È dunque facilmente intuibile, in virtù di tale struttura patrilineare e del concetto, già evidenziato nel corso della trattazione, di maternità sociale, la pressante influenza esercitata dal nucleo familiare allargato sulle decisioni dei genitori concernenti il percorso di vita della bambina.

Ciò chiarito, non si vuole sottrarre al diritto penale il suo ruolo di strumento repressivo e, al contempo, promozionale: è, infatti, indubbio che il divieto legislativo, specie se espresso con apposite norme incriminatrici, come nel caso italiano, possa costituire un incentivo nel superamento della pratica tradizionale, aiutando la famiglia immigrata a giustificare nel Paese d'origine la mancata ablazione della propria figlia. Tuttavia, quel che appare dal quadro giurisprudenziale sembra avvalorare le preoccupazioni formulate dalla dottrina maggioritaria⁷⁴ al momento dell'introduzione degli artt. 583 *bis* e 583 *ter* c.p. nell'ordinamento giuridico italiano, e cioè che, stigmatizzando comportamenti «culturalmente orientati», si sia finito con l'accrescere la cifra oscura di tali interventi e l'emarginazione di quelle comunità di immigrati che ancor'oggi continuano a sostenere, anche nei Paesi di accoglienza e forse ancor più fortemente di quanto accada in Africa, la necessità del taglio rituale, con la conseguenza tanto prevedibile quanto paradossale per cui donne e uomini, spinti dalla nostalgia di casa e dal desiderio di rivendicare un'identità africana, finiscono con il perpetrare in contesto migratorio usanze, come la FGM, che sono portate a

⁷³ Sebbene Hawa Gréou dichiara che il corrispettivo ricevuto per le escissioni è per lo più costituito da donazioni, «altrimenti le formule magiche non avrebbero avuto effetto», è possibile affermare con certezza come il servizio prestato dall'*exciseuse* sia particolarmente remunerativo: negli anni '30, il costo dell'operazione ammontava a 80 conchiglie, in: FUSASCHI, *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, cit., 102. Arachidi, miglio e capre erano invece la ricompensa ricevuta dalla Gréou in contesto tradizionale, mentre in Francia per ogni taglio venivano sborsati circa 200 franchi. Si veda: HENRY-WEIL CURIEL, *Exciseuse*, cit., 24 e 80.

⁷⁴ BASILE, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Legge 9 gennaio 2006, n. 7*, cit., 685; MAGNINI, *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p.*, cit., 1083; DI PIETRO, *Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, cit., 39; BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni Costituzionali*, 2007, 3, 573; GENTILOMO, *Mutilazioni genitali femminili. La risposta giudiziaria e le questioni connesse*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2007, 10; GENTILOMO-PIGA-KUSTERMAN, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, in *Riv. it. med. leg.*, 2008, 1, 13, 29.

scompare più rapidamente in Africa rispetto che in Europa. In questo non può negarsi come si sia rivelata certamente più efficace la scelta francese di perseguire tale *coutume* con le norme ordinarie, ben chiarificata dall'Avv.ta Weil-Curiel nel corso della nostra intervista: «È una mutilazione nella misura in cui una parte del corpo viene eliminata senza una necessità terapeutica. I magistrati mi rimproveravano: “Stai usando un’ascia per uccidere una mosca. Sono immigrati, non parlano francese, è la loro consuetudine”. Ma la legge è uguale per chiunque risieda in Francia, ribattevo. Se recidessero i genitali a una bambina bianca, non gridereste allo scandalo?».

Alla luce della scarsa giurisprudenza applicativa delle disposizioni *ad hoc* introdotte dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, sarebbe, infatti, falso e del tutto ingannevole affermare che ciò sia dovuto al formidabile effetto general-preventivo della normativa stessa, grazie alla quale la pratica sarebbe andata via via sradicandosi sul suolo italiano. Al contrario, a circa vent’anni dalla sua entrata in vigore, si può ben concludere sostenendo che la Legge Consolo, e i processi che si celebrati in sua applicazione, si sia esaurita nella sola dimensione simbolica, risolvendosi in una legge manifesto «che abbaia ma non morde⁷⁵» e che, individuando destinatari ben precisi, ovvero le comunità di stranieri, autori di tali reati, «abbia mostrato il lato più odioso e distorto del rapporto tra diritto penale e diversità culturale⁷⁶».

L’aspetto che più di ogni altro vanifica l’applicazione dell’art. 583 *bis* c.p. – e lo si è visto chiaramente nella pronuncia della Corte d’Appello di Venezia – si appalesa nella necessità per la perseguibilità, e quindi per la condanna, della sussistenza del dolo specifico, ovvero di quel fine di menomare le funzioni sessuali, richiesto dal co. 2 della disposizione in esame. Premesso che tale finalità deve essere solo perseguita, ma non verificarsi effettivamente, altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi più grave di cui al co. 1, simile condizione psicologica manca totalmente nell’agente culturalmente condizionato il quale è, anzi, mosso dall’idea di curare e sanare e preparare la bambina al suo futuro ruolo di donna all’interno della famiglia e della comunità. Le stesse conclusioni possono essere fatte valere anche con riguardo al dolo generico richiesto dal co. 1, dell’art. 583 *bis* c.p., in quanto, come ben chiarito dalla Suprema Corte in riferimento al caso torinese, benché l’ignoranza della legge penale non venga

⁷⁵ L’espressione è di RE, *Carcere e globalizzazione*, Roma-Bari, 2006, 81.

⁷⁶ MANCINI, *Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale femminile. Un’analisi sociologica della legge n. 7/2006*, cit., 413.

scusata ex art. 5 c.p., risulta estremamente complicata la dimostrazione di tale elemento soggettivo, richiedendo nell'autore la rappresentazione e la volontà di mutilare. Simile argomento trova conferma anche nella giurisprudenza francese ove, ancorché il codice penale permettesse l'inflizione dell'ergastolo, tutti i processi celebrati si sono conclusi con pene assai moderate: la pena più grave è stata quella dell'*exciseuse* Hawa Gréou (8 anni di reclusione senza condizionale), ma si trattava di un caso di recidiva in cui erano state eseguite ben 48 escissioni. Le pene più elevate irrogate ai genitori non hanno superato i 5 anni di reclusione e sono, in ogni caso, state accompagnate sempre dal beneficio della sospensione condizionale, proprio per l'assenza di dolo, mancando la coscienza e la volontà di ledere e sussistendo, al contrario, la coscienza e la volontà di fare ciò che si deve fare. Se, dunque, le motivazioni culturali non possono né devono rilevare in fase di accertamento dell'elemento soggettivo, posto che altrimenti, come ben evidenziato dalle parole del P.M. Commaret nell'*affaire* francese, si finirebbe per eludere e «deviare il significato della legge stessa», alle stesse la magistratura ha però dato valore in fase di quantificazione della pena, tenendo in seria considerazione proprio il forte condizionamento culturale degli imputati, sempre, e a prescindere dall'ordinamento giuridico considerato, condannati *avec sursis*, beneficio ai più del tutto incompreso.

L'estremo rigore sanzionatorio che caratterizza le disposizioni *ad hoc* della Legge Consolo, poi, non ha fatto altro che accentuare il significato distintivo delle mutilazioni sessuali, fomentando nell'immigrato/a l'idea di un rifiuto della sua identità socio-culturale e favorendo, al contempo, la sua totale chiusura ad ogni cambiamento e al dialogo interculturale. Al di là dei limiti massimi *ivi* contemplati, è il regime circostanziale a sollevare diversi interrogativi, in quanto il co. 3, dell'art. 583 *bis* c.p., pone, per entrambi i delitti, due circostanze aggravanti che determinano un aumento frazionario della pena in misura fissa («la pena è aumentata di un terzo») per le ipotesi in cui le pratiche di mutilazione o di lesione siano commesse «a danno di un minore ovvero per fini di lucro», facendo della fattispecie aggravata l'ipotesi di più frequente verifica, atteso che l'intervento genitale, particolarmente remunerativo, è, come visto, spesso compiuto su bambine e ragazze di età non superiore a 15 anni da parte di mammane tradizionali. In aggiunta a ciò, a seguito delle innovazioni apportate col «Pacchetto Sicurezza 2009», ad entrambi i delitti vengono altresì estese le circostanze aggravanti previste dall'art. 585 c.p., quando il fatto sia commesso nei riguardi di un discendente. Tale innalzamento di pena deve ritenersi del

tutto immotivato, specie in considerazione del già severo trattamento sanzionatorio originario e della tutela rafforzata accordata alla minore dal co. 3, dell'art. 583 *bis* c.p.

La legge n. 172 del 1° ottobre 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha, altresì, comportato la pena accessoria della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui i responsabili dell'ablazione genitale siano rispettivamente i genitori (o uno di essi) o il tutore. Ci si interroga, senza riuscire a fornire una risposta plausibile, su come una tale previsione normativa possa considerarsi effettivamente volta alla tutela della minore, anche alla luce dell'automaticità con cui scatta in presenza dei reati in questione, posto che, anzitutto, il delitto di FGM non si presta ad essere reiterato e, di conseguenza, non comporta la necessità di sottrarre la bambina dai diritti e dai doveri esercitabili dal genitore nel suo esclusivo interesse e, in secondo luogo, perché le motivazioni culturali che stanno alla base di tali interventi portano ad escludere l'indegnità della madre o del padre ad esercitare il ruolo che è loro proprio. Se, infatti, la speranza da cui muoveva il Legislatore era quella di creare un ulteriore deterrente all'esecuzione del taglio rituale, essa ad oggi può dirsi vana, raggiungendo, al contrario, il solo risultato di rendere la bambina due volte vittima⁷⁷.

È proprio alla luce del carattere cogente e profondamente vincolante della consuetudine dell'escissione, percepita come immutabile, ma in realtà in continuo mutamento e movimento che il diritto penale, per essere davvero efficace nel suo ruolo repressivo e promozionale, non può esimersi dall'interrogarsi sugli ostacoli che inibiscono l'inserimento degli immigrati e, soprattutto, delle immigrate nella società di accoglienza, in quanto l'isolamento delle madri, spesso

⁷⁷ Utilizzo il termine «vittima» in senso critico: vittima, dal latino *victima*, è chi subisce, chi si situa in una posizione passiva, chi è inerme, chi soffre e patisce, senza avere voce in merito alla pratica. Non esiste vittima senza carnefice, dal latino *carñifex*, da *carñificare*, ossia «fare a pezzi», da cui la vittima deve essere difesa, proprio per non essere fatta a pezzi, mutilata. Tuttavia, nel caso di interventi ai genitali femminili, mi interrogo se la dicitura «vittime» possa dirsi appropriata: anche volendo individuare il carnefice nella madre, mente dell'operazione, o nell'*exciseuse* stessa, sua materiale esecutrice, non ci si può esimere dal tenere in considerazione che costoro, della medesima sorte, sono state del pari vittime. Ancor più problematica appare la questione nel caso in cui siano le ragazze stesse ad aver deciso di procedere sui loro genitali attraverso un'escissione o un'infibulazione, con la disapprovazione dei genitori, per non essere discriminate dal gruppo dei pari: non potendo identificare un carnefice, in considerazione di una chiara manifestazione di volontà, è possibile definirle vittime di una tradizione? Prediligo, per questi motivi, riferirmi alle giovani che hanno subito FGM come sopravvissute, riconoscendone la resilienza e la forza.

relegate a una dimensione privata e domestica, rispetto all'ambiente che le circonda, la mancata conoscenza della lingua di accoglienza e l'analfabetismo le costringono a rimanere intrappolate in un atteggiamento di strenuo attaccamento alle proprie tradizioni, impedendone una rielaborazione. A tal scopo parrebbe, dunque, necessaria l'intensificazione di piani di sensibilizzazione, di azioni di monitoraggio dei casi pregressi già noti in sede locale, l'apertura di consultori specifici, ove possa essere facilitato il dialogo interculturale, nonché lo sviluppo di programmi di cooperazione internazionale finalizzati a promuovere i diritti imprescindibili delle donne, iniziative già adottate in Francia, ma che in Italia faticano a decollare «senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato⁷⁸».

VALENTINA GALVAN

⁷⁸ Il riferimento è all'art. 7 della Legge Consolo (L. n. 7 del 9 gennaio 2006).